SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1996.

Autorizzazione alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 16 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CONFSAL e CISAL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SANITÀ, CISL/FISOS, UIL/SANITÀ «Federazione nazionale: FIALS, CISAS/SANITÀ, CONF.S.A.L./SANITÀ» e «RSU: SNATOSS, ADASS, FASE, FAPAS, SUNAS, SOI».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.767,96 miliardi, in lire 4.062,52 miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore pubblico, ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Vista la lettera prot. n. 2511 del 18 aprile 1996 (pervenuta il 22 aprile 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997 concordato il 16 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CONFSAL e CISAL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SANITÀ, CISL/FISOS, UIL/SANITÀ «Federazione nazionale: FIALS, CISAS/SANITÀ, CONF. S.A.L./SANITÀ» e «RSU: SNATOSS, ADASS, FASE, FAPAS, SUNAS, SOI»;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera prot. n. 29794/96/7.515 del 24 aprile 1996, con la quale è stata richiesta l'«Intesa» della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ... nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni ... si riterrà acquisita l'Intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla citata lettera del 24 aprile 1996 entro gli indicati ulteriori cinque giorni, per cui l'Intesa della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, concordato il 16 aprile 1996, non risulta, in generale, in contrasto con la citata

direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 maggio 1996, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ... » e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997 concordato il 16 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CONFSAL e CISAL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SANITÀ, CISL/FISOS, UIL/SANITÀ «Federazione nazionale: FIALS, CISAS/SANITÀ, CONF.S.A.L./SANITÀ» e «RSU: SNATOSS, ADASS, FASE, FAPAS, SUNAS, SOI».

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 7 maggio 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
MOTZO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 5

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro in intestazione, il giorno 27 giugno 1996 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria di:

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - CONF.S.A.L - C.I.S.A.L. - RSU: SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS-SUNAS-SOI - UNIONQUADRI - C.G.I.L./SANITÀ - C.I.S.L./FISOS. - U.I.L./SANITÀ - R.d.B./CUB - C.I.S.N.A.L. - Federazione nazionale: FIALS-CISAS/SANITÀ-CONF.S.A.L./SANITÀ - CONFE.DIR. (con riserva) - U.S.P.P.I. (con riserva).

Al termine della riunione le parti concordano l'unito testo di accordo per la stipula del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i dipendenti del comparto sanità.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale - parte economica biennio 1996-1997

Art. 1.

Retribuzione tabellare

1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale già in servizio presso le aziende ed enti alla data del 1° gennaio 1996 od assunto successivamente, anche con rapporto a tempo determinato, secondo i criteri di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL stipulato il 1° settembre 1995.

2. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 41, comma 4, del citato CCNL sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle singole decorrenze:

Posizione funzionale e livello	1-1-1996	1-11-1996	1-7-1997
I	L. 53.000	L. 60.000	L. 38.000
II	L. 56.000	L. 64.000	L. 40.000
III	L. 59.000	L. 68.000	L. 42.000
IV	L. 62.000	L. 71.000	L. 45.000
V	L. 66.000	L. 76.000	L. 47.000
VI	L. 70.000	L. 80.000	L. 50.000
VII	L. 76.000	L. 87.000	L. 55.000
VIII	L. 83.000	L. 94.000	L. 59.000

3. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, cioè dal 1° luglio 1997 sono rideterminati nei seguenti importi:

I	L. 9.261.000
II	L. 10.467.000
III	L. 11.697.000
IV	L. 12.865.000
V	L. 14.409.000
VI	L. 15.771.000
VII	L. 18.179.000
VIII	L. 20.535.000

4. A decorrere dalle date sottoindicate, lo stipendio tabellare dei dipendenti inquadrati nel livello economico VIII-*bis* è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle singole decorrenze:

1° gennaio 1996	L. 89.000
1° novembre 1996	L. 107.000
1° luglio 1997	L. 64.000

A regime, cioè dal 1° luglio 1997, il predetto stipendio tabellare annuo è fissato in L. 23.247.000.

5. I benefici di cui al presente articolo hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi previsti dai commi 2 e 4. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 2.

Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro.

1. La disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro è confermata anche per la vigenza del presente contratto con le precisazioni e le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. In sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *e)* del CCNL del 1° settembre 1995, il fondo previsto dall'art. 43, comma 2, punto 1), del medesimo CCNL, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda o ente, può essere destinato in parte al finanziamento del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno e del fondo per compensare particolari posizioni di lavoro in relazione alla qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità previsti dal citato art. 43, comma 2, punti 2) e 3). L'eventuale trasferimento della quota di fondo del compenso per lavoro straordinario al fondo del comma 4 del presente articolo è irreversibile. Le aziende ed enti, nel caso che in sede di contrattazione decentrata sia stata utilizzata la predetta facoltà, per far fronte ad eventuali particolari esigenze di servizio sopravvenute, provvederanno mediante il ricorso agli strumenti previsti dall'art. 18, comma 2 del CCNL del 1° settembre 1995 o con i riposi sostitutivi di cui all'art. 10, comma 6, del D.P.R. n. 384/1990.

3. Le indennità previste dall'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del 1° settembre 1995 sono aumentate di L. 5.000 mensili fisse lorde, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

4. Il fondo costituito dal 1° dicembre 1995 ai sensi dell'art. 43, comma 2, punto 3), del succitato CCNL, per l'anno 1997 è incrementato di una somma pari allo 0,58% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 e di una ulteriore somma pari allo 0,50% dello stesso monte salari a decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a valere per l'anno 1998. L'incremento del fondo è finalizzato ad un aumento corrispondente del numero dei beneficiari dell'indennità maggiorata di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui agli articoli 45, comma 3 e seguenti e 49, comma 4, del CCNL del 1° settembre 1995. La corresponsione dell'indennità citata ai nuovi beneficiari decorre dal 1° luglio 1997 e si applica con le stesse modalità, condizioni e valori economici previsti dall'art. 45 indicato, mentre il numero massimo dei beneficiari risulta incrementato in conseguenza degli stanziamenti previsti dal presente articolo.

5. Gli incrementi attribuiti dal presente contratto al fondo del comma 4 operano solo per l'anno di riferimento consolidandosi per gli anni successivi, ferme rimanendo le possibilità di trasferimento di risorse previste dal presente articolo e dall'art. 43, comma 2, punti 1) e 2), del CCNL del 1° settembre 1995.

Art. 3.

Risorse aggiuntive e risparmi di gestione per l'incremento del fondo destinato alla produttività collettiva

1. Ai sensi degli articoli 4, comma 8, e 1, comma 1, del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, le aziende ed enti, a decorrere dal 1° gennaio

1997 sulla base del consuntivo 1996, incrementano il fondo di cui all'art. 46, comma 1, punto 2), del CCNL del 1° settembre 1995, dell'1% — come tetto massimo — del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995, in presenza:

a) di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale;

ovvero:

b) della realizzazione annuale di programmi — correlati ad incrementi qualitativi e quantitativi di attività del personale — concordati tra regioni e singoli enti ed aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine non superiore ad un triennio, pareggio da valutarsi alla luce delle variazioni tecnico legislative intervenute nelle regole di formazione del bilancio stesso.

2. Il sistema di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, si inquadra nel processo di innovazione delle aziende ed enti che richiede:

razionalizzazione dei servizi di cui al titolo I del D.Lgs. n. 29/1993;

ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche;

attivazione dei centri di costo;

istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.

3. Il fondo previsto dall'art. 46, comma 1, punto 2), del CCNL del 1° settembre 1995 si consolida nel suo ammontare per gli anni successivi, ferme rimanendo le possibilità di trasferimento a detto fondo di risorse provenienti da quelli di cui agli articoli 43 e 46, comma 1, punto 1), dello stesso CCNL.

4. Per la vigenza del presente contratto, il fondo di cui al comma 1 è incrementato con le risorse aggiuntive ed i risparmi di gestione previsti nel presente articolo solo a consuntivo e, pertanto, per gli esercizi successivi devono essere nuovamente verificate le condizioni per la conferma dell'incremento stesso.

Art. 4.

Rischio radiologico

1. Il fondo di cui all'art. 43, comma 2, punto 2), del CCNL del 1° settembre 1995, ove sono confluite le risorse dell'art. 54 del D.P.R. n. 384/1990, è destinato anche ad applicare i benefici dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, nei confronti dei soggetti ivi previsti. L'indennità di cui all'art. 5, comma 4, della citata legge n. 724/1994 — ricompresa tra quelle previste dall'art. 44 del CCNL del 1° settembre 1995 — è corrisposta, in base alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle predette risorse confluite nel fondo stesso.

Art. 5.

Norma finale

1. Rimangono in vigore tutte le clausole della parte II del CCNL del 1° settembre 1995, relative al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo, compresi l'art. 51 — i cui effetti sono estesi a tutta la vigenza del biennio 1996-1997 — e l'art. 53, comma 3.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni raggiunte con il presente accordo realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle risorse finanziarie rese disponibili per la tornata contrattuale.

Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle due aree della dirigenza del comparto sanità, fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali di contenuto economico concettualmente corrispondenti con riferimento alla struttura della retribuzione dei dipendenti delle tre aree, fatte salve le specificità delle aree dirigenziali, esse si incontreranno per pervenire alla necessaria armonizzazione del presente contratto.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti, richiamato il contenuto della dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL del 1° settembre 1995, riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 254/1996.

Dichiarazione a verbale n. 1

La scrivente rappresentanza sindacale unitaria nel rilevare che l'intervento delle regioni, dalla medesima auspicato in fase di trattativa, si è tradotto in un finanziamento aggiuntivo che, ancorché inferiore a quanto richiesto, ha costituito la necessaria premessa per superare le divergenze fra le parti in termini di recupero salariale, ribadisce che è necessario garantire le pari opportunità di base fra i lavoratori di tutte le regioni ed impegna pertanto le autorità regionali affinché tale essenziale fondo sia messo effettivamente a disposizione del comparto. A Tale scopo gli organismi decentrati della scrivente rappresentanza sindacale vigileranno e denunceranno tutte le situazioni strumentali tese ad impedirne una corretta applicazione.

Roma, 16 aprile 1996

S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.

Dichiarazione a verbale n. 2

La scrivente rappresentanza sindacale unitaria indipendentemente da quanto comunemente sottoscritto nella dichiarazione congiunta n. 1 ribadisce che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle due aree della dirigenza del comparto sanità, fossero incoerenti con i risultati normoeconomici espressi nel presente (e nel precedente del 1° settembre 1995) CCNL e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali concettualmente corrispondenti con riferimento alla struttura delle retribuzioni ed all'attività professionale intraospedaliera o libera professione dei dipendenti delle tre aree, si riserva di denunciare l'accordo per la medesima parte e di riaprire immediatamente le relative vertenze al fine di addivenire ad idonea soluzione.

Roma, 16 aprile 1996

S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.

Dichiarazione a verbale n. 3

La scrivente rappresentanza sindacale unitaria impegna l'Agenzia per la rappresentanza negoziale a dare immediatamente corso alla convocazione della commissione di cui all'art. 35 del contratto 1° settembre 1995, composta da rappresentanti dell'A.RA.N., del Ministero della sanità, delle regioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie, con il compito di elaborare, tenendo anche conto di quanto indicato dalle piattaforme sindacali, un nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti e pervenire quindi ad una revisione dell'ordinamento.

Revisione che dovrà tenere in debito conto:

della necessità di garantire agli operatori lo sviluppo della carriera, avuto riguardo anche di quanto già effettuato in tal senso, negli ultimi anni, negli altri ex comparti del P.I.;

della posizione giuridico-economica dei profili del ruolo sanitario di cui ai decreti emanati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992, in relazione ai nuovi percorsi formativi;

della posizione giuridico-economica di quelle professioni il cui status professionale è regolamentato con legislazione ad hoc, già riconosciuta in altri comparti;

dell'individuazione di nuovi profili del ruolo tecnico e amministrativo emergenti, connessi alle innovazioni tecnologiche che comportano altresì la riconversione professionale e l'aggiornamento del personale esistente con la relativa soppressione dei profili obsoleti.

Roma, 16 aprile 1996

S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.

Dichiarazione a verbale n. 4

La scrivente rappresentanza sindacale unitaria ribadisce che l'incremento stabilito all'art. 2, comma 4, del fondo costituito dal 1° dicembre 1995 ai sensi dell'art. 43, comma 2, punto 3), del CCNL 1° settembre 1995 per l'anno 1997 e l'ulteriore aumento dello stesso monte salari a valere per l'anno 1998, finalizzati ad un aumento corrispondente del numero dei beneficiari dell'indennità maggiorata di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all'art. 45, comma 3, del CCNL del 1° settembre 1995, in quanto capitolato

contrattuale, devono essere integrali e non debbono essere oggetto di variazione discrezionale di destinazione in sede regionale ed aziendale.

Roma, 16 aprile 1996

S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.

Dichiarazione a verbale n. 5

La scrivente rappresentanza sindacale unitaria auspica che nelle trattative decentrate aziendali vengano stabilite procedure tese ad incentivare la piena attuazione del part-time anche riservando eventualmente parte dei posti resisi disponibili in pianta organica a seguito di quiescenza.

Roma, 16 aprile 1996

S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.

Dichiarazione a verbale n. 6

La scrivente rappresentanza sindacale unitaria ritiene indispensabile che entro il 31 maggio 1996 si definisca tra le OO.SS. e l'A.R.A.N. un protocollo di relazioni sindacali in analogia a quanto previsto per le regioni all'art. 10, comma 4, del CCNL 1° settembre 1995 del presente comparto.

Si sollecita altresì l'A.RA.N. all'immediata costituzione ed entrata in funzione della conferenza nazionale prevista all'art. 10, comma 5, del CCNL 1° settembre 1995 del presente comparto.

Roma, 16 aprile 1996

S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.

Dichiarazione a verbale n. 1

La federazione ritiene che le giuste rivendicazioni professionali delle diverse categorie ad iniziare dagli infermieri generici, operatori tecnici, infermieri professionali, tecnici sanitari, ostetriche, assistenti sociali, personale della riabilitazione, assistenti sanitari, capo sala, operatori coordinatori di tutti i ruoli, dirigenti infermieristici, personale amministrativo, possano trovare realizzazione solo con le innovazioni da introdurre nell'ordinamento professionale, quindi, nella riscrittura del D.P.R. n. 761/1979 a cura della commissione prevista dall'art. 35 del CCNL e più in particolare:

eliminazione di figure professionali obsolete, non più richieste nella nuova organizzazione del lavoro, quali i coadiutori amministrativi (passaggio al VI livello);

unificazione, in un solo livello, dei tre riferiti al direttivi amministrativi;

allineamento professionale degli assistenti amministrativi;

unificazione di figure professionali a parità di funzioni, in un'unica posizione funzionale, eliminando la disparità di inquadramento tra il VI ed il VII livello per assistenti sociali, ostetriche, assistenti sanitari, personale della riabilitazione;

allineamento professionale degli infermieri generici e puericultrici;

unificazione di figure professionali a parità di funzioni, in un unica posizione funzionale, eliminando la disparità di inquadramento tra il III, IV e V livello per gli operatori tecnici;

riqualificazione dei commessi, portieri ed uscieri;

estrapolazione, dal contratto del comparto, del personale infermieristico e tecnico sanitario dirigenziale e successiva collocazione nel contratto della dirigenza, alla pari della dirigenza degli altri ruoli;

individuazione di nuove professionalità.

Federazione nazionale
FIALS - C.I.S.A.L. Sanità - Conf.S.A.L. Sanità

Dichiarazione a verbale n. 2

La federazione ritiene indispensabile ed improcrastinabile, con la decorrenza degli effetti ex art. 35 del CCNL, che le figure dell'infermiere generico e della puericultrice trovino la giusta collocazione professionale e retributiva in rapporto alle funzioni di fatto.

La federazione si ritiene insoddisfatta sia per la mancata equiparazione dell'indennità professionale percepita dagli infermieri generici e puericultrici, dagli operatori tecnici sanitari e di riabilitazione, dal personale amministrativo, a quella corrisposta alle altre figure professionali infermieristiche e sia per la non differenziazione della stessa indennità professionale tra le figure di coordinamento di tutti i ruoli e quelle di base.

Federazione nazionale
FIALS C.I.S.A.L. Sanità - Conf.S.A.L. Sanità

Dichiarazione a verbale n. 3

La federazione, pur esprimendo forti perplessità sul finanziamento previsto dall'art. 3 relativo alle risorse aggiuntive e risparmi di gestione delle aziende USL ed ospedaliere per l'incremento del fondo destinato alla produttività collettiva, ritiene che nell'ambito dell'osservatorio istituito a livello regionale, debbano ricercarsi tutte le soluzioni atte a far si che la misura dell'1% del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1995 in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, ovvero, della realizzazione annuale di programmi di rientro, venga gestita concretamente nell'ambito della contrattazione decentrata aziendale e che le stesse regioni impartiscano precise direttive alle aziende USL ed ospedaliere per la massima trasparenza dei propri bilanci.

Federazione nazionale
FIALS C.I.S.A.L. Sanità - Conf.S.A.L. Sanità

Dichiarazione a verbale della CISNAL

La CISNAL dichiara di non condividere le previsioni dell'art. 46, comma 1, punto 2), che riconduce il concretizzarsi dell'incremento dell'1% del fondo dall'articolo stesso previsto a risultanze contabili (avanzo di amministrazione e pareggio di bilancio) ed alla realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio, evidenziando la riferibilità di tali obblighi alla sola parte datoriale.

A giudizio della CISNAL, l'incremento non può e non deve essere condizionato da possibili inadempienze datoriali.

La norma contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che economico, individua diritti e doveri per il dipendente ma non può trasferire a carico degli stessi negatività ed oneri conseguenti mancati od incompleti adempimenti riferibili alla sola sfera di competenza di parte datoriale.

96A4203

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 maggio 1996.

Approvazione di un contenitore denominato «Safe Block» idoneo a trasportare fino a 500 detonatori da mina assieme ad esplosivi di altra categoria nonché idoneo al trasporto di detonatori a fuoco, detonatori elettrici e relais.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 559/C.5904-XV-J(732) datato 21 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1996 con cui è stato dichiarato di «tipo approvato» il contenitore fabbricato dalla società Vano Sud S.r.l. atto a trasportare fino a 500 detonatori da mina;

Vista l'istanza datata 30 marzo 1996 con cui la società Vano Sud S.r.l ha chiesto che al predetto contenitore venga altresì riportata la denominazione «Safe Block» nonché venga autorizzata l'idoneità a trasportare anche fino a 500 relais;

Visto l'esito favorevole delle prove tecniche;

Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 9/96E del 2 aprile 1996;

Decreta:

Ad integrazione di quanto riportato nel decreto ministeriale di cui in premessa è dichiarato di «tipo approvato» il contenitore denominato «Safe Block» fabbricato dalla società Vano Sud S.r.l., atto a trasportare fino a 500 detonatori da mina nonché idoneo al trasporto dei seguenti tipi di manufatti con accanto indicati i relativi quantitativi massimi:

detonatori a fuoco (max n. 450);

detonatori elettrici (max n. 500);

relais (max n. 450),

che possono viaggiare anche promiscuamente nel numero massimo consentito dalla capienza.

Roma, 18 maggio 1966

p. *Il Ministro:* ROSSI

96A4209

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 giugno 1996.

Determinazione degli importi e delle condizioni finali dell'emissione di un prestito obbligazionario suddiviso in due tranches, denominate in lire italiane ed in dollari statunitensi, a tasso fisso, della durata di cinque anni, a fronte della dismissione di azioni dell'INA S.p.a. detenute dal Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, clausola accessoria, condizione, modalità di emissione e di collocamento dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 9 e l'art. 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato con decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110 , riguardanti l'utilizzo dei titoli di Stato in sede di alienazione delle partecipazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto n. 787362 del 18 giugno 1996, con il quale si è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, fino ad un ammontare massimo corrispondente al valore di conversione delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà disponibile del Tesoro, suddivisa in due tranches, entrambe di durata quinquennale, a tasso di interesse fisso, l'una denominata in lire e l'altra in dollari statunitensi;

Visto in particolare l'art. 1 del predetto decreto che prevede che con apposito decreto ministeriale, al termine del periodo di raccolta degli ordini, sulla base dell'andamento degli ordini stessi, verranno determinati l'importo delle due tranches e le condizioni finali dell'emissione;

Considerato l'andamento dei suddetti ordini;

Decreta:

Art. 1.

Ferme le altre condizioni previste nel decreto ministeriale n. 787362 del 18 giugno 1996, citato in premessa, gli importi e le caratteristiche finanziarie dei titoli emessi con il medesimo decreto ministeriale, vengono determinati nella maniera seguente:

Prima tranche in lire:

importo: L. 1.630.245.000.000;
tasso di interesse annuo: 6,5%;
netto ricavo: L. 1.598.428.518.750.

Seconda tranche in dollari USA:

importo: dollari USA **1.062.670.000;**
tasso di interesse annuo: **5%;**
netto ricavo: dollari USA **1.041.932.862.5.**

Il tasso di cambio lira/dollaro **USA, di cui all'art. 1, secondo comma** del citato **decreto** ministeriale del **18 giugno 1996 è accertato in lire 1534,10 per dollaro USA.**

I suddetti importi includono la quota di titoli di cui **all'art. 1, ultimo comma, del** medesimo decreto ministeriale; l'effettivo collocamento di tali titoli sarà accertato con successivo decreto ministeriale.

Art. 2.

Il premio di conversione, di cui all'art. 2 del decreto citato in premessa, applicato al prezzo di riferimento delle azioni INA S.p.a., pari a lire 2.261 viene fissato nella misura del 16%.

Art. 3.

Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto, relativi all'anno 1996, valutati in lire 95 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4229

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 giugno 1996.

Proroga del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali già prorogato dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale è stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, con il quale è stato prorogato al 30 giugno il termine di cui all'art. 30, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 luglio 1996;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente per il corrente anno il suddetto termine del 30 giugno per il pagamento degli oneri per le pesche speciali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 è prorogato al 15 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 giugno 1996

Il Ministro: PINTO

96A4234

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 maggio 1996.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i propri successivi provvedimenti 17 gennaio 1994, 28 febbraio 1994, 31 marzo 1994, 18 aprile 1994, 26 luglio 1994, 18 ottobre 1994, 24 novembre 1994, 10 aprile 1995 e 12 luglio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1995, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 13 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 23 ottobre 1995;

Dispone:

Art. 1.

1. Le voci relative alla confezioni di specialità medicinali indicate, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente provvedimento sostituiscono le corrispondenti voci contenute nell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con i provvedimenti richiamati in premessa.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1996

p. *Il Ministro della sanità*
Presidente della Commissione
CONDORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 132

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	Numero di registrazione	Prezzo	Classe
KOVINAL	Mediolanum	fl. sol. nasale 1% 30 ml	028716013	22.700	B
TILAVIST	Fisons	fl. 5 ml gocce oculari 2%	028098010	14.900	B

96A4231

PROVVEDIMENTO 18 maggio 1996.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 13 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 6 maggio 1996;

Dispone:

Art. 1.

1. Le voci relative alle confezioni di specialità medicinali indicate, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente provvedimento sostituiscono le corrispondenti voci contenute nell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con i provvedimenti richiamati in premessa.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1996

p. *Il Ministro della sanità*
Presidente della Commissione
CONDORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 234

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. A I C.	Prezzo	Classe
FLIXOTIDE MITE	Glaxo-Wellcome	Aerosol 120 erogazioni 50 mcg	028667020	30.000	A
FLIXOTIDE	Glaxo-Wellcome	Aerosol 60 erogazioni 125 mcg	028667032	35.000	A
FLIXOTIDE FORTE	Glaxo-Wellcome	Aerosol 60 erogazioni 250 mcg	028667044	64.000	A
FLIXOTIDE MITE DISK	Glaxo-Wellcome	Polvere uso inalatorio 15 rotadisk 4 dosi 100 mcg	028667069	30.000	A
FLIXOTIDE DISK	Glaxo-Wellcome	Polvere uso inalatorio 7 rotadisk 4 dosi 250 mcg	028667071	35.000	A
FLIXOTIDE FORTE DISK	Glaxo-Wellcome	Polvere uso inalatorio 7 rotadisk 4 dosi 500 mcg	028667083	64.000	A
FLUSPIRAL MITE	Menarini	Aerosol 120 erogazioni 50 mcg	028675104	30.000	A
FLUSPIRAL	Menarini	Aerosol 60 erogazioni 125 mcg	028675116	35.000	A
FLUSPIRAL FORTE	Menarini	Aerosol 60 erogazioni 250 mcg	028675128	64.000	A
FLUSPIRAL MITE DISK	Menarini	Polvere uso inalatorio 15 rotadisk 4 dosi 100 mcg	028675142	30.000	A
FLUSPIRAL DISK	Menarini	Polvere uso inalatorio 7 rotadisk 4 dosi 250 mcg	028675155	35.000	A
FLUSPIRAL FORTE DISK	Menarini	Polvere uso inalatorio 7 rotadisk 4 dosi 500 mcg	028675167	64.000	A

96A4232

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 maggio 1996.

Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INTERNO, DELLA SANITÀ, DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante: «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi»;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto stabilisce, ai fini della salvaguardia ambientale, sanitaria e di sicurezza i requisiti tecnici di omologazione e di installazione e le procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto si intende per:

benzina: qualunque distillato di petrolio corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 27100026-27100027-27100029-27100032-27100034-27100036;

impianto di distribuzione carburanti: ogni installazione in cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da serbatoi di stoccaggio;

impianto nuovo: si intende quello realizzato con concessione rilasciata dopo il 30 giugno 1996 e da installare su sito precedentemente non utilizzato quale impianto di distribuzione automatica di carburante;

distributore: apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina. Può essere dotato di idonea unità di pompaggio in grado di aspirare da serbatoi di stoccaggio, oppure puo essere collegato ad un sistema di pompaggio centralizzato. Se inserito in un impianto di distribuzione di carburanti in rapporto con il pubblico, deve essere dotato di idoneo dispositivo per l'indicazione ed il calcolo delle quantità erogate; il distributore, inserito in un impianto di distribuzione di carburanti privato, può essere sprovvisto di detti dispositivi;

sistema di recupero dei vapori - Fase I: insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'emissione in atmosfera di composti organici volatili durante i travasi di benzine dai veicoli di trasporto (carri serbatoio ferroviari, autobotti, autocisterne e simili) ai serbatoi a servizio di impianti di distribuzione. I sistemi di recupero vapori - Fase I - definiti anche con il termine di travasi a ciclo chiuso, sono disciplinati dalle prescrizioni di cui all'art. 72 - titolo V del decreto ministeriale 31 luglio 1934 nonché della direttiva 94/63/CE;

sistema di recupero dei vapori - Fase II: insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'emissione in atmosfera di composti organici volatili durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli a motore. Tale insieme di procedure e di dispositivi, di seguito indicato più brevemente come sistema di recupero dei vapori, comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, nonché tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizione di sicurezza ed efficienza;

efficienza del sistema di recupero: il rapporto percentuale tra il peso dei vapori di benzina recuperati e il peso degli stessi che risulterebbe rilasciato nell'ambiente in assenza del sistema di recupero;

pompa di erogazione: macchina idraulica atta all'estrazione della benzina dal serbatoio di stoccaggio verso il distributore, ai fini dell'erogazione;

rapporto V/L: rapporto tra il volume di vapori di benzina ed aria recuperati (V) e il volume di benzina erogato (L);

serbatoio di stoccaggio: serbatoio idoneo all'immagazzinamento dei carburanti negli impianti di distribuzione;

testata contometrica: dispositivo per l'indicazione e il calcolo delle quantità di benzina erogata, la cui adozione è obbligatoria per distributori inseriti in un impianto di distribuzione dei carburanti in rapporto con il pubblico;

dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori:

pompa del vuoto: macchina idraulica atta a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori di benzina dal serbatoio del veicolo verso il serbatoio di stoccaggio;

circolatore idraulico: dispositivo atto a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori di benzina dal serbatoio del veicolo verso il serbatoio di stoccaggio;

ripartitore: dispositivo atto a separare la linea di erogazione del carburante dalla linea di recupero dei vapori, dal quale tali linee si dipartono distintamente;

tubazione di erogazione: tubo flessibile di distribuzione della benzina;

tubazione coassiale: tubo flessibile costituito da due tubi concentrici per il passaggio rispettivamente della benzina erogata e dei vapori recuperati;

tubazioni gemellate: sistema costituito da due tubi flessibili distinti per il passaggio rispettivamente del carburante erogato e dei vapori recuperati;

pistola erogatrice: apparecchio per il controllo del flusso del carburante durante una operazione di erogazione.

Art. 3.

1. Ai fini dell'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori, l'efficienza media del sistema di recupero non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valor medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05.

Il raggiungimento del valore di efficienza viene comprovato da una prova effettuata su prototipo.

Sino alla emanazione di una specifica regola tecnica, da parte degli organi competenti, in via provvisoria l'efficienza deve essere determinata con prove effettuate con sistemi di misura utilizzanti il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero con altro di dimostrata equivalenza, rilevando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati dai serbatoi interrati.

2. La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo viene rilasciata da un laboratorio italiano accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 45002.

L'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori è rilasciata dal Ministero dell'interno.

La domanda di omologazione è presentata al Ministero dell'interno dal fabbricante.

La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori e viene richiesta la certificazione di prova di cui al precedente comma 1.

L'omologazione del Ministero dell'interno riguarda altresì la rispondenza del dispositivo stesso alla sicurezza antincendi secondo il decreto ministeriale 31 luglio 1934.

3. I dispositivi legalmente riconosciuti nei Paesi appartenenti all'Unione europea, che soddisfino ai requisiti di cui al precedente comma 1, possono essere commercializzati in Italia, per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine, dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno, corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e delle relative certificazioni di prova rilasciate o riconosciute dalle competenti autorità.

Documentazione e certificazioni dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana.

Gli stessi dispositivi dovranno comunque essere preventivamente sottoposti alla verifica della rispondenza alla sicurezza antincendi secondo il decreto ministeriale 31 luglio 1934 presso il laboratorio di macchine e termotecnica del centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno.

4. Il Ministero dell'ambiente procederà, tramite conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a fornire interpretazioni sull'applicazione del presente decreto nonché a procedere all'aggiornamento dello stesso in relazione a specifiche necessità o all'evoluzione della tecnica.

Art. 4.

1. In attesa di una normativa tecnica specifica, i requisiti tecnici di installazione e di costruzione dei sistemi di recupero dei vapori sono indicati nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Le modalità di prova dei dispositivi di recupero dei vapori, ai fini delle approvazioni di tipo di competenza del Ministero dell'interno, sono indicati nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 5.

1. I nuovi impianti dovranno essere provvisti di:

a) omologazione dei dispositivi per il recupero vapori da parte del Ministero dell'interno ovvero riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto;

b) approvazione di tipo, rilasciata dal Ministero dell'interno, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934 del distributore dotato di un sistema di recupero dei vapori omologato;

c) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della commissione comunale carburanti, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale.

2. Gli impianti già esistenti dovranno essere provvisti di:

a) approvazione di tipo ai fini della sicurezza antincendi, rilasciata a suo tempo dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, del distributore nella versione originaria sprovvista del dispositivo per il recupero dei vapori;

b) omologazione dei dispositivi per il recupero dei vapori da parte del Ministero dell'interno ovvero riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto;

c) certificazione rilasciata dal fabbricante, attestante la conformità al prototipo omologato dei dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori prodotti in serie.

Il certificato di conformità attesta la capacità del sistema di recupero dei vapori prodotto in serie di rispettare, se correttamente installato, il valore di efficienza richiesto al comma 1 dell'art. 3, quando sia rispettato il valore V/L, con le relative tolleranze, rilevate in sede di prova prototipo omologato;

d) l'installatore del sistema di recupero dei vapori rilascia al concessionario una dichiarazione attestante che l'installazione del sistema stesso è stata effettuata seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante, integrata da un'attestazione di esito positivo delle prove funzionali, con verifica del rapporto V/L di cui al comma 1 dell'art. 3 eseguite all'atto della presa in carico del sistema da parte del concessionario;

e) notifica, da parte del concessionario, alle autorità competenti dell'avvenuta installazione del sistema di recupero dei vapori, senza che ciò comporti a priori, l'interruzione dell'attività di erogazione. La notifica dovrà essere completa di documentazione comprovante il rispetto del decreto ministeriale 31 luglio 1934 in materia di sicurezza antincendio.

Art. 6.

1. Per tutti gli impianti viene istituito il registro di impianto, che dovrà essere custodito dall'esercente.

2. Nel registro di impianto dovranno essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sulla stazione di distribuzione; a seguito di qualsiasi intervento che comporti sostituzioni di componenti, l'installatore dovrà produrre una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i componenti sostituiti sono conformi a quelli del tipo approvato; tale atto dovrà essere allegato al registro di impianto e ne costituirà parte integrante.

3. Il controllo funzionale e la verifica del rapporto V/L di cui al comma 1 dell'art. 3, devono essere eseguiti con periodicità annuale a cura e sotto la responsabilità dell'esercente.

I risultati devono essere riportati sul registro di impianto di cui al comma 1 del presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro dell'interno
CORONAS

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 72

ALLEGATO *A*

REQUISITI TECNICI DI INSTALLAZIONE E DI COSTRUZIONE DEI SISTEMI DI RECUPERO DEI VAPORI A CORREDO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI LIQUIDI.

1. *Generalità.* Il termine *sistema di recupero dei vapori - Fase I* indica l'insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'emissione in atmosfera di composti organici volatili durante i travasi di carburanti liquidi dai veicoli di trasporto (carri serbatoio ferroviari, autobotti, autocisterna e simili) ai serbatoi di stoccaggio a servizio di impianti di distribuzione. I *sistemi di recupero dei vapori - Fase I*, definiti anche con il termine di *travasi a ciclo chiuso*, sono disciplinati dalle prescrizioni di cui all'art. 72 - Titolo V del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

Il termine *sistema di recupero dei vapori - Fase II* indica l'insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'emissione in atmosfera di composti organici volatili durante i rifornimenti di veicoli a motore. Tale insieme di procedure e di dispositivi, di seguito indicato più brevemente come *sistema di recupero dei vapori*, comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori coassiali per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori dai distributori verso i serbatoi di stoccaggio, nonché tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e di efficienza.

2. *Classificazione dei sistemi di recupero dei vapori.* In base al principio di funzionamento i sistemi di recupero dei vapori di benzine sono classificati in:

a) sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale;

b) sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata.

a) Sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale. La pressione esistente nel serbatoio del veicolo, e la depressione che si crea nel serbatoio di stoccaggio quando si estrae da essa il carburante, determinano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo verso il serbatoio durante il rifornimento. I *sistemi di recupero dei vapori* che operano in base a questo principio, senza l'impiego di pompe a vuoto, aspiratori o altri dispositivi atti a facilitare la circolazione dei vapori, vengono definiti *sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale.*

b) Sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata. Tali sistemi prevedono l'impiego di dispositivi che, in aggiunta alla differenza di pressione che si determina tra il serbatoio del veicolo e il serbatoio di stoccaggio, facilitano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo al serbatoio durante il rifornimento. In base al tipo di dispositivo impiegato tali sistemi vengono classificati in:

b.1) sistemi assistiti da pompe;

b.2) sistemi a circolatore idraulico.

b.1) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi prevedono l'impiego di una o più pompe del vuoto atte a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori stessi dal serbatoio del veicolo verso i serbatoi di stoccaggio. Sulla base del numero e della disposizione delle pompe a vuoto impiegate, tali sistemi vengono classificati in:

b.1.1) sistemi dedicati;

b.1.2) sistemi centralizzati.

b.1.1) Sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego di almeno una pompa del vuoto installata nel corpo di ciascun distributore, e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme in materia.

La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui è ubicato.

b.1.2) Sistemi centralizzati. Tali sistemi prevedono l'impiego di un'unica pompa del vuoto centralizzata asservita a più distributori, installata lungo la linea di ritorno dei vapori e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme in materia. La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione il motore della pompa del vuoto deve avere grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui è ubicato.

b.2) Sistemi a circolatore idraulico. Tali sistemi prevedono l'impiego di un circolatore idraulico (pompa a getto, aspiratore Venturi o altro dispositivo) al fine di ottenere una depressione atta a facilitare il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo ai serbatoi durante la fase del rifornimento Il circolatore idraulico può essere installato presso il distributore o presso la pompa di erogazione del carburante, e deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme in materia; la mandata del circolatore idraulico deve essere dotata di idoneo dispositivo tagliafiamma.

3. *Pistole erogatrici.* Le pistole erogatrici da impiegarsi nei distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori devono avere requisiti tali da garantire l'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza e di efficienza. Esse devono essere provviste di un condotto separato per il passaggio dei vapori; di valvola di ritegno per mantenere chiuso il circuito dei vapori tra due successive operazioni di erogazione; di idonei dispositivi atti a garantire l'arresto dell'erogazione per serbatoio pieno e per caduta a terra della pistola.

Se l'impianto è dotato di *sistema di recupero dei vapori di benzina a circolazione naturale* le pistole di erogazione devono garantire una tenuta con il bocchettone di carico del serbatoio del veicolo.

4. *Tubazioni flessibili coassiali o gemellate.* Nei distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori è consentito l'impiego di tubazioni flessibili coassiali o gemellate.

Le tubazioni flessibili coassiali sono costituite da due tubi concentrici per il passaggio rispettivamente del carburante erogato e dei vapori recuperati.

Le tubazioni flessibili gemellate sono costituite da due tubi distinti per il passaggio rispettivamente del carburante erogato e dei vapori recuperati.

Per le tubazioni di cui sopra si prescrive una lunghezza massima esterna al distributore di 500 cm.

5. *Ripartitori coassiali.* Al fine di separare la linea di erogazione del carburante dalla linea di recupero dei vapori è necessario installare un idoneo ripartitore coassiale, dal quale si dipartono distintamente la linea di erogazione del carburante e la linea di recupero dei vapori.

Se il distributore è dotato di tubazioni flessibili coassiali il ripartitore coassiale può essere installato all'interno o all'esterno del corpo del distributore; se il distributore è dotato di tubazioni flessibili gemellate il ripartitore coassiale deve essere installato sulla pistola erogatrice

6. *Collegamenti interni al distributore.* Il collegamento tra il distributore e le tubazioni interrate del sistema di recupero dei vapori di benzine può essere costituito da un tronco di tubazione flessibile o rigido.

7. *Linee interrate di ritorno dei vapori. Configurazioni.* Le linee interrate di ritorno dei vapori di benzine, nel percorso che va dai distributori ai serbatoi di stoccaggio, possono assumere le seguenti configurazioni:

a) linee dedicate (una per ogni distributore)· collegano ciascun distributore ad un singolo serbatoio di stoccaggio;

b) linee centralizzate (a servizio di più distributori): collegano tutti i distributori ad uno o più serbatoi di stoccaggio per mezzo di una rete comune di tubazioni.

8. *Dispositivo segnalazione anomalie.* Sulla linea di ritorno dei vapori deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento, che provvede a segnalare visivamente l'anomalia del sistema recupero vapori benzine.

In tal caso il gestore dell'impianto è tenuto a prendere idonei provvedimenti e ad annotare gli interventi come riportato all'art. 6 del presente decreto.

9. *Collegamento delle linee di ritorno dei vapori con i serbatoi di stoccaggio.* È consentito immettere i vapori recuperati nella parte superiore dei serbatoi di stoccaggio, senza gorgogliamento, in quanto all'interno della linea di recupero dei vapori la concentrazione della fase vapore si mantiene superiore al limite superiore di esplosività per la benzina. All'ingresso della linea di ritorno dei vapori di ogni serbatoio deve essere inoltre installato un idoneo dispositivo tagliafiamma.

Al fine di evitare che il carburante rifluisca nella linea di recupero dei vapori in caso di sovrariempimento dei serbatoi di stoccaggio. si prescrive l'installazione di idonei dispositivi.

Qualora l'impianto di distribuzione di carburanti sia asservito ad un sistema di più serbatoi di stoccaggio, questi possono esseri collegati fra loro in corrispondenza della linea di ritorno dei vapori tramite un collettore comune, a condizione che contengano tutte benzine con o senza piombo.

10. *Tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori. Requisiti costruttivi e funzionali.* I requisiti costruttivi delle tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori sono identici a quelli richiesti per le tubazioni per l'adduzione del carburante: i materiali impiegati devono essere compatibili con le caratteristiche fisico-chimiche dei carburanti immagazzinati, devono possedere un'adeguata capacità, robustezza e durata per poter sopportare le pressioni di esercizio, lo stato di tensione strutturale e l'aggressione chimica a cui possono essere sottoposte; devono inoltre assicurare un libero passaggio e nel contempo garantire una bassa resistenza al flusso dei vapori.

11. *Tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori. Posa in opera.* Le tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori devono seguire il percorso effettivo più breve che va dai distributori ai serbatoi, con una pendenza uniforme minima del 2‰ verso i serbatoi stessi.

12. *Protezione dalla corrosione.* Tutti gli elementi metallici appartenenti alla linea di ritorno dei vapori devono essere adeguatamente protetti dalla corrosione.

13. *Impianti elettrici.* Gli impianti elettrici negli impianti di distribuzione di carburanti liquidi devono essere realizzati secondo quanto prescritto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Le tubazioni e tutti gli altri elementi appartenenti alla linea di erogazione del carburante e alla linea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico, devono essere corredati di certificazione prodotta dal costruttore che ne attesti l'antistaticità.

ALLEGATO *B*

ESAMI E PROVE DI LABORATORIO

1. ESAME COSTRUTTIVO DEL DISTRIBUTORE.

1.1. *Scopo.*

La prova è finalizzata all'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali del distributore in esame.

1.2. *Contenuto dell'esame costruttivo.*

I dati caratteristici del distributore in esame saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:

a) le dimensioni di ingombro del distributore (in millimetri);

b) la conformazione del distributore (singolo, doppio, monofronte, bifronte);

c) la configurazione del distributore (parallelepipedo, cilindrico ecc...);

d) il numero delle pistole che è possibile collegare al distributore;

e) il tipo e lo spessore del fasciame del distributore.

2. ESAME COSTRUTTIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO.

2.1. *Scopo*. La prova è finalizzata all'individuazione dei dati caratteristici di ogni singolo componente elettrico ed elettronico del distributore in esame, valutandone l'idoneità all'impiego ai fini antincendi.

2.2. *Contenuto dell'esame dell'impianto elettrico*. I dati caratteristici dei componenti dell'impianto elettrico del distributore in esame saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:

a) le caratteristiche del motore della pompa di circolazione del carburante (tipo, esecuzione, custodia, potenza, n.ro giri/min., estremi delle certificazioni acquisite);

b) le caratteristiche dell'interruttore del motore della pompa di circolazione del carburante (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);

c) le caratteristiche del motore della pompa a vuoto del circuito di recupero vapori, se presente (tipo, esecuzione, custodia, potenza, n.ro giri/min., estremi delle certificazioni acquisite);

d) le caratteristiche dell'interruttore del motore della pompa a vuoto, se presente (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);

e) le caratteristiche dell'elettrovalvola di intercettazione del carburante (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);

f) le caratteristiche del sensore di calore, se presente (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);

g) le caratteristiche del sensore di pressione (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);

h) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione (tipo, esecuzione, custodie, grado di protezione, zona di posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite);

i) le caratteristiche delle scatole di connessione (tipo, esecuzione, grado di protezione, zona di posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite);

l) le caratteristiche delle morsettiere (tipo, zona di posa in opera);

m) le caratteristiche dei cavi elettrici e dei pressacavi (tipo, esecuzione, zona di posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite).

3. ESAME DELL'IMPIANTO IDRAULICO.

3.1. *Linea di erogazione del carburante*.

3.1.1. *Scopo*.

La prova è finalizzata all'individuazione dei dati caratteristici di ogni singolo componente della linea di erogazione del carburante per il distributore in esame, valutandone l'idoneità all'impiego ai fini antincendi.

3.1.2. *Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico*.

I dati caratteristici dei componenti della linea di erogazione del carburante saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:

a) le caratteristiche della pompa di circolazione del carburante (tipo, materiali, prevalenza, estremi delle certificazioni acquisite);

b) le caratteristiche delle tubazioni (tipo, diametri, materiali, estremi delle certificazioni acquisite);

c) le caratteristiche della pistola erogatrice (tipo, esecuzione, numero delle posizioni di apertura, estremi delle certificazioni acquisite);

d) le caratteristiche dello sfiato del sistema di disareazione, se presente (ubicazione, tipo e materiale del tagliafiamma, estremi delle certificazioni acquisite);

e) le caratteristiche del rivelatore di erogazione (tipo, materiale, ubicazione);

f) le caratteristiche della valvola di sicurezza a fusione e distacco (tipo, materiale, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite), se presente.

3.2. *Linea di recupero dei vapori*.

3.2.1. *Scopo*.

La prova è finalizzata all'individuazione dei dati caratteristici di ogni singolo componente della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame, valutandone l'idoneità all'impiego ai fini antincendi.

3.2.2. *Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico*.

I dati caratteristici di ogni singolo componente della linea di recupero dei vapori saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:

a) la descrizione del principio di funzionamento (a circolazione naturale, a circolazione forzata mediante pompa a vuoto, a circolazione forzata tramite eiettore idraulico, etc...);

b) le caratteristiche della pompa a vuoto del circuito di recupero vapori, se presente (tipo, materiale, prevalenza, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite);

c) le caratteristiche dell'iniettore idraulico del circuito di recupero vapori, se presente (tipo, materiale, ubicazione);

d) le caratteristiche del ripartitore coassiale (tipo, diametri, materiali, ubicazione);

e) le caratteristiche delle tubazioni (tipo, diametri, materiali, estremi delle certificazioni acquisite);

f) le caratteristiche della valvola di sicurezza a fusione e distacco (tipo, materiale, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite), se presente;

g) le caratteristiche del sensore di pressione, se presente (tipo, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite).

4. ESAME DELLA TESTATA CONTOMETRICA.

4.1. *Scopo*.

La prova è finalizzata all'individuazione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento della testata contometrica, valutandone l'idoneità all'impiego ai fini antincendi.

4.2. *Contenuto dell'esame della testata contometrica*.

I dati caratteristici della testata contometrica saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:

a) il tipo (meccanica o elettronica);

b) le caratteristiche della custodia (materiale, esecuzione, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite);

c) le caratteristiche del generatore d'impulsi (tipo, esecuzione, grado di protezione, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite).

5. PROVA DI FUNZIONAMENTO.

5.1. *Scopo*.

La prova è finalizzata all'individuazione dell'idoneità all'impiego ai fini antincendi e della regolarità di funzionamento del distributore in esame.

5.2. *Apparecchiatura di prova*.

Il distributore in esame viene posizionato su apposito banco di prova, simulante le effettive condizioni di esercizio, costituito dai seguenti elementi:

serbatoio di stoccaggio comprensivo di passo d'uomo e indicatore di livello, fissato a idonea struttura di sostegno;

piattaforma per il posizionamento del distributore;

dispositivo simulante il bocchettone e la tubazione di carico del veicolo, compatibile con le pistole erogatrici utilizzate nei sistemi di recupero vapore e collegato in ciclo chiuso al serbatoio di stoccaggio.

Il liquido da impiegarsi nelle prove dovrà essere compatibile con le caratteristiche del circuito idraulico del sistema di distribuzione.

5.3. *Descrizione della prova*.

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica;

b) mettere in funzione il distributore simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice, per un'erogazione complessiva di 1000 litri di carburante.

La prova si considera superata se durante tali operazioni il distributore ha mostrato un funzionamento regolare.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

6. MISURA DELLE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO IDRAULICO.

6.1. *Linea di erogazione del carburante liquido.*

6.1.1. *Scopo.*

La prova è finalizzata a misurare il valore delle grandezze idrauliche caratteristiche della linea di erogazione del carburante per il distributore in esame, sia durante la fase dell'erogazione stessa, sia negli istanti precedenti e successivi, durante i quali la pistola erogatrice rimane chiusa.

6.1.2. *Descrizione della prova.*

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali:

a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica;

b) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale;

c) collegare l'estremità libera della tubazione coassiale alla linea di misura, costituita da un primo ripartitore coassiale, a sua volta collegato a due linee distinte per il passaggio del liquido carburante e dei vapori; sulla linea per il passaggio del liquido carburante è installato un idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate;

d) collegare le due linee per il passaggio del liquido e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a sua volta collegato ad un breve tronco di tubazione flessibile coassiale;

e) collegare la pistola di erogazione all'estremità libera del suddetto tronco di tubazione flessibile coassiale;

f) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata;

g) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico;

h) far funzionare il distributore simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice.

Nel corso delle operazioni di cui al punto *h)* devono essere rilevate le seguenti grandezze:

portata massima di erogazione a pistola completamente aperta (in litri/minuto);

pressione di erogazione a pistola completamente aperta (in bar);

pressione massima all'atto della chiusura della pistola (colpo d'ariete) (in bar);

portata minima di erogazione (se la pistola è dotata di più posizioni di apertura) (in litri/minuto).

Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, il valore risultante andrà riportato sulla scheda delle prove di laboratorio;

per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate:

a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica;

b) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;

c) collegare l'estremità libera della tubazione di erogazione alla linea di misura, costituita da idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate;

d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale e la pistola di erogazione all'estremità libera della linea per il passaggio del carburante in uscita dalla linea di misura ed alla linea di recupero dei vapori;

e) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata;

f) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico;

g) far funzionare il sistema di distribuzione simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice.

Nel corso delle operazioni di cui al punto *g)* devono essere rilevate le seguenti grandezze:

portata massima di erogazione a pistola completamente aperta (in litri/minuto);

pressione di erogazione a pistola completamente aperta (in bar);

pressione massima all'atto della chiusura della pistola (colpo d'ariete) (in bar);

portata minima di erogazione (se la pistola è dotata di più posizioni di apertura) (in litri/minuto).

Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio.

6.2. *Linea di recupero dei vapori.*

6.2.1. *Scopo.*

La prova è finalizzata a misurare il valore della grandezze idrauliche caratteristiche della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame durante la fase dell'erogazione.

6.2.2. *Descrizione della prova.*

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali:

a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica;

b) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale;

c) collegare l'estremità libera della tubazione coassiale alla linea di misura, costituita da un primo ripartitore coassiale, a sua volta collegato a due linee distinte per il passaggio del liquido carburante e dei vapori; sulla linea per il passaggio dei vapori è installato un idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate;

d) collegare le due linee per il passaggio del liquido e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a sua volta collegato ad un breve tronco di tubazione flessibile coassiale;

e) collegare la pistola di erogazione all'estremità libera del suddetto tronco di tubazione flessibile coassiale;

f) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata;

g) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico;

h) far funzionare il distributore simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice.

Nel corso delle operazioni di cui al punto *h)* devono essere rilevate le seguenti grandezze:

portata massima dei vapori a pistola completamente aperta (in litri/minuto);

pressione dei vapori a pistola completamente aperta (in bar);

portata minima dei vapori (se la pistola è dotata di più posizioni di apertura) (in litri/minuto);

depressione massima sulla linea di aspirazione dei vapori (in bar).

Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio.

per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate:

a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica;

b) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;

c) collegare l'estremità libera della tubazione di recupero dei vapori alla linea di misura, costituita da idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate;

d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale e la pistola di erogazione all'estremità libera della linea di recupero dei vapori in uscita dalla linea di misura e alla linea per il passaggio del carburante;

e) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata;

f) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico;

g) far funzionare il sistema di distribuzione simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice.

Nel corso delle operazioni di cui al punto *g)* devono essere rilevate le seguenti grandezze:

portata massima dei vapori a pistola completamente aperta (in litri/minuto);

pressione dei vapori a pistola completamente aperta (in bar);

portata minima dei vapori (se la pistola è dotata di più posizioni di apertura) (in litri/minuto);

depressione massima sulla linea di aspirazione dei vapori (in bar).

Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio.

7. RAPPORTO $\frac{V}{L}$

ove: V è il volume dei vapori recuperati durante il rifornimento;

L è il corrispondente volume del carburante erogato.

I valori di V e L vengono calcolati sulla base delle portate misurate nelle prove di cui ai punti 6.1. e 6.2.

Il rapporto del sistema deve rientrare nei limiti stabiliti dal presente decreto. Se la misura viene effettuata aspirando aria nel circuito di recupero dei vapori, deve essere applicato un idoneo coefficiente correttivo.

8. PROVE DI TENUTA IN PRESSIONE DEL CIRCUITO IDRAULICO.

8.1. *Linea di erogazione del carburante.*

8.1.1. *Scopo.*

La prova è finalizzata alla verifica della tenuta degli elementi costitutivi della linea di erogazione del carburante per il distributore in esame, per una pressione pari almeno a 1,2 volte quella massima misurata all'atto della chiusura della pistola di erogazione (media dei valori riscontrati su 10 operazioni di rifornimento), e comunque non inferiore a 5 bar.

8.1.2. *Descrizione della prova.*

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali:

a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale;

b) chiudere l'estremità libera della tubazione flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

c) collegare la linea di erogazione del carburante a monte del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della tubazione flessibile coassiale agendo sulla suddetta valvola di sfiato;

e) inviare, tramite la pompa di cui al punto *c)*, il liquido di prova nella linea di erogazione del carburante, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi.

La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto *e)* nessun elemento della linea di erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile coassiale, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio;

per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate:

a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;

b) chiudere le estremità libere di ciascuna delle tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

c) collegare la linea di erogazione del carburante a monte del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle tubazioni flessibili gemellate agendo sulle valvole di sfiato presenti sui tappi filettati;

e) inviare, tramite la pompa di cui al punto *c)*, il liquido di prova nella linea di erogazione del carburante, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi.

La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto *e)* nessun elemento della linea di erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile di erogazione, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

8.2. *Linea di recupero dei vapori.*

8.2.1. *Scopo.*

La prova è finalizzata a verificare la tenuta degli elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame, per una pressione pari a 1,2 volte quella massima fornita dal dispositivo del vuoto, e comunque non inferiore a 1 bar.

8.2.2. *Descrizione della prova.*

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali:

a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale;

b) chiudere l'estremità libera della tubazione flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della tubazione flessibile coassiale, agendo sulla valvola di sfiato presente sul tappo metallico filettato;

e) inviare, tramite la pompa di cui al punto *c)*, il liquido di prova nella linea di recupero dei vapori, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi.

La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto *e)* nessun elemento della linea di recupero dei vapori, compresa la tubazione flessibile coassiale, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio;

per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate:

a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;

b) chiudere le estremità libere di ciascuna delle tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle tubazioni flessibili gemellate agendo sulle valvole di sfiato presenti sui tappi metallici filettati;

e) inviare, tramite la pompa di cui al punto *c)*, il liquido di prova nella linea di recupero dei vapori, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi.

La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto *e)* nessun elemento della linea di erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile di erogazione, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

9. PROVA DI TENUTA IN DEPRESSIONE DELLA LINEA DI RECUPERO DEI VAPORI.

9.1. *Scopo.*

La prova è finalizzata a verificare la tenuta degli elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame, per una depressione pari a 1,2 volte quella massima fornita dal dispositivo del vuoto, e comunque non inferiore in valore assoluto a 300 millibar.

9.1.2. *Descrizione della prova.*

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali:

a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale;

b) chiudere l'estremità libera dalla tubazione flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa aspirante di idonee caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura delle depressioni;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della tubazione flessibile coassiale agendo sulla valvola di sfiato presente sul tappo metallico filettato;

e) mettere in depressione la linea di recupero dei vapori tramite la pompa di cui al punto *c)*, incrementandone gradualmente la depressione fino al valore prefissato.

La prova si considera superata se, dopo 10 minuti primi, nessun elemento della linea di recupero dei vapori ha mostrato variazioni di pressione rispetto al valore prefissato.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio;

per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate:

a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;

b) chiudere l'estremità libera di ciascuna delle tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa aspirante di idonee caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura delle depressioni;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle tubazioni flessibili gemellate, agendo sulle valvole di sfiato presenti sui tappi metallici filettati;

e) mettere in depressione la linea di recupero dei vapori tramite la pompa di cui al punto *c)*, incrementando gradualmente la depressione fino al valore prefissato.

La prova si considera superata se, dopo 10 minuti primi, nessun elemento della linea di recupero dei vapori ha mostrato variazioni di pressione rispetto al valore prefissato.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

10. PROVE SULLA PISTOLA EROGATRICE.

10.1. *Prova di apertura spontanea.*

10.1.1. *Scopo.*

La prova è finalizzata a verificare la tenuta della valvola di ritegno del carburante interna alla pistola di erogazione, per pressioni crescenti.

10.1.2. *Descrizione della prova.*

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

a) collegare la linea di erogazione a monte del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova;

b) inviare, tramite la pompa di cui al punto *a)*, il liquido di prova alla pistola erogatrice che viene tenuta chiusa, incrementando gradualmente la pressione fino ad un massimo di 20 bar.

La prova si considera superata se, durante le operazioni di cui al punto *b)*, si verifica uno dei seguenti casi:

la pistola erogatrice rimane chiusa;

la pistola erogatrice si apre solo per un valore di pressione non inferiore a 1,2 volte la pressione massima misurata all'atto della chiusura della pistola di erogazione (media dei valori riscontrati su 10 operazioni di rifornimento), e comunque non inferiore a 5 bar.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

10.2. *Prova di caduta.*

10.2.1. *Scopo.*

La prova è finalizzata a verificare la resistenza meccanica della pistola erogatrice.

10.2.2. *Descrizione della prova.*

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

La pistola erogatrice deve essere lasciata cadere al suolo (pavimentazione stradale asfaltata) da un'altezza di almeno 1,5 metri, per 5 volte consecutive.

A seguito di esame visivo effettuato dopo la caduta, la pistola erogatrice non deve presentare ammaccature, rotture o altre alterazioni tali da pregiudicarne il corretto funzionamento.

A tale scopo la pistola erogatrice deve essere nuovamente risottoposta alla prova di apertura spontanea descritta al punto 9.1.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

11. PROVA DI CONTINUITÀ ELETTRICA.

11.1. *Scopo.*

La prova è finalizzata alla verifica della continuità elettrica tra la pistola di erogazione e la struttura metallica del distributore in esame.

11.2. *Descrizione della prova.*

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

tramite l'utilizzazione di idonea strumentazione di misura, deve essere accertata la continuità elettrica tra la pistola di erogazione e la struttura metallica del distributore in esame.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

12. VERIFICHE SULLA TESTATA CONTOMETRICA (SE DI TIPO ELETTRONICO).

12.1. *Scopo.*

La prova è finalizzata alla verifica del corretto funzionamento della testata contometrica per il distributore in esame, e del relativo generatore di impulsi.

La testata contometrica, oltre alle funzioni di indicazione delle quantità erogate e, se l'impianto è in rapporto con il pubblico, di calcolo dei relativi importi, svolge funzioni di controllo del funzionamento del distributore e, in caso di mal funzionamento, deve provocare l'arresto dell'erogazione.

Le condizioni di arresto da verificare sono le seguenti:

mancanza di alimentazione generale;

mal funzionamento del generatore d'impulsi;

alimentazione non corretta del generatore d'impulsi;

errore aritmetico;

basso livello nella cisterna di stoccaggio del carburante;

dispositivo di visualizzazione danneggiato;

prezzo unitario nullo;

mancata erogazione per 30 secondi;

mancato funzionamento del sistema di recupero dei vapori, se interfacciato con la testata contometrica.

12.2. *Descrizione della prova.*

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per il distributore in esame devono essere simulate altrettante situazioni di guasto corrispondenti a ciascuna delle condizioni elencate al punto 12.1. verificando di volta in volta l'arresto del funzionamento del gruppo motore-pompa di erogazione.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

96A4233

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 aprile 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della contrada Lamalunga nel territorio del comune di Altamura.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 20471 dell'11 dicembre 1993 evidenziava all'assessorato urbanistica della regione Puglia la necessità di sottoporre a tutela *ex lege* n. 1497/1939, per la sua singolarità geologica, la grotta sita in località Lamalunga nel comune di Altamura;

Considerato che la predetta soprintendenza con successiva nota n. 20790 del 28 novembre 1994, verificata l'inerzia dell'ente regionale, inoltrava la proposta di vincolo per il territorio definito contrada Lamalunga, sito nel comune di Altamura e così delimitato «lato nord tratto A-B: parte dal punto A corrispondente al vertice nord della particella 82 del foglio 73 e prosegue lungo la strada vicinale Cassanese fino al punto B di confine della particella 82 con la particella 70 e con la vicinale medesima; lato ovest tratto B-C: prosegue lungo il confine della particella n. 82 del foglio 73 fino al punto C di confine della particella 82 con la n. 130; tratto C-D: prosegue lungo il confine delle particelle n. 130, n. 88, n. 152 e n. 94 del foglio 73 fino al punto D di confine della particella n. 94 con la strada vicinale Parco la Grotta; lato est tratto E-A: prosegue lungo la strada vicinale Vecchia di Bari o Lamalunga fino al punto A di incrocio fra la vicinale Vecchia di Bari o Lamalunga e la strada vicinale Cassanese; lato sud tratto D-E: prosegue lungo la strada vicinale Parco la Grotta fino al punto E di incrocio della vicinale Parco la Grotta con la strada vicinale Vecchia di Bari o Lamalunga»;

Considerato che la contrada Lamalunga si presenta come area unitaria caratterizzata da elementi naturali geomorfologici, antropici, da singolari aspetti geologici ed ecologici e da testimonianze paleontologiche strutturando un contesto paesaggistico che si configura come un altopiano brullo, sassoso, a tratti coperto da una scarsa vegetazione di lecci, proni, melograni, querce spinose, contraddistinto da notevoli forme carsiche, mancante di veri e propri corsi d'acqua e di valli, al posto delle quali si incontrano spesso solchi e pareti ripide (lame), profonde grotte, o conche chiuse (come il suggestivo *pulo di Altamura* e nel quale il «tratturo» denominato vicinale Lamalunga occupa il letto di una di queste lame e al pregio ambientale associa la valenza storica di testimonianza dell'antica struttura viaria del territorio perché costituisce uno dei tracciati della «transumanza» (nelle mappe catastali è riportato ancora l'originario toponimo di «via Vecchia per Bari») dalle terre abruzzesi e molisane verso la Puglia;

Considerato che la grotta di Lamalunga che si apre a pochi metri sopra il fondovalle della lama-tratturo omonima si sviluppa a 20-30 m di profondità, presenta numerose forme che testimoniano una lunga evoluzione dei processi morfologici nonché una remota storia di frequentazione umana e animale, come dimostrerebbe il rinvenimento di importantissimi reperti paleontologici, riveste un eccezionale interesse paleontologico dato dalla presenza di uno scheletro di «ominide» e assume l'ulteriore valenza di singolarità «geologica», trovandosi questi resti intimamente concrezionati con una formazione stalagmitica; poco oltre si apre l'accesso alla grotta della Capra, questo di ampiezza maggiore rispetto a quello della grotta di Lamalunga; qui il sito è caratterizzato dalla presenza di una recinzione del tipo a «macera» (pietrame a secco) la cui tecnica costruttiva, in relazione alla dimensione delle pietre, denuncia una fattura arcaica, paragonabile in certa misura a quella delle mura megalitiche che cingono l'«arce» della città di Altamura;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 16 e 17 gennaio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

La contrada Lamalunga sita nel comune di Altamura così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 4 aprile 1996

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 103

Foglio 73
scala 1:4000
"TRATTURO" LAMALUNGA
PUNTO A
PUNTO B
GROTTA LAMALUNGA
GROTTA della CAPRA
Sviluppo B
96A4207

DECRETO 19 aprile 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata «Comola Grande e Comola Piccola» sita nel comune di Castel Morrone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento con nota n. 24311 del 6 dicembre 1988 evidenziava al presidente della giunta regionale della Campania - servizio tutela dei beni ambientali ed al presidente della provincia di Caserta - commissione beni ambientali, la necessità di sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area denominata «Comola Grande e Comola Piccola» ricadente nel comune di Castel Morrone;

Considerato che la medesima soprintendenza, rilevata l'inerzia degli enti locali, con nota n. 6329 del 7 aprile 1989 inoltrava la proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'area predetta formata da tutte le particelle dei fogli catastali 10, 11 e 13 del comune di Castel Morrone;

Considerato che la zona in questione interessa la parte sud-occidentale dei monti di Castel Morrone e presenta le macroforme più caratteristiche del carsismo proprio attraverso le due depressioni carsiche scientificamente denominate doline e comunemente qui definite «Commole», nelle quali la fauna è tipica delle pareti calcaree strapiombanti, con gheppi, taccole, piccoli passeriformi e uccelli notturni mentre la flora è rappresentata da superstiti vegetali costituenti un tempo antiche foreste mediterranee di roverelle, corbezzoli, mirto, lentisco che hanno lasciato il posto ai coltivi circostanti, da relitti di bosco mediterraneo rappresentati da varie specie di fillirea e da lecci, da rigogliosissimi polipodi (felci), da capelveneri con forme di grossi candelabri contornate da una fitta popolazione di edere, muschi e licheni, costituendo un ambiente dai mutevoli aspetti e dagli scorci visuali di grande bellezza dovuti anche alla particolare orografia con pendii e profonde valli che rendono incomparabile il valore ambientale dell'insieme;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 16 e 17 gennaio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento;

Decreta:

La località denominata «Comola Grande e Comola Piccola», sita nel comune di Castel Morrone così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 19 aprile 1996

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1991
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 163

96A4208

DECRETO 28 maggio 1996.

Delega al Sottosegretario di Stato dott. Alberto La Volpe delle funzioni ministeriali concernenti le biblioteche pubbliche statali e quelle inerenti l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, l'Istituto centrale per la patologia del libro e la Discoteca di Stato e quelle relative agli archivi di Stato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996, con il quale il dott. Alberto La Volpe è stato nominato Sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Sottosegretario le funzioni ministeriali concernenti le biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, ivi comprese quelle inerenti l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, l'Istituto centrale per la patologia del libro e la Discoteca di Stato e quelle relative agli archivi di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

Le funzioni ministeriali concernenti le biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, ivi comprese quelle inerenti l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, l'Istituto centrale per la patologia del libro e la Discoteca di Stato e quelle relative agli archivi di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono delegate al dott. Alberto La Volpe, Sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1996

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 226

96A4211

DECRETO 28 maggio 1996.

Delega al Sottosegretario di Stato on. Willer Bordon delle funzioni ministeriali in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale con esclusione delle funzioni ministeriali relative ai poteri sostitutivi dello Stato alle regioni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996, con il quale l'on. Willer Bordon è stato nominato Sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Sottosegretario le funzioni ministeriali previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, concernenti, rispettivamente, la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, con esclusione delle funzioni ministeriali relative ai poteri sostitutivi dello Stato alle regioni, di cui all'art. 1-*bis* del medesimo decreto-legge;

Decreta:

Le funzioni ministeriali previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, concernenti, rispettivamente, la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, con esclusione delle funzioni ministeriali relative ai poteri sostitutivi dello Stato alle regioni, di cui all'art. 1-*bis* del medesimo decreto-legge, sono delegate all'on. Willer Bordon, Sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1996

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 225

96A4212

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 25 marzo 1996

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea sull'area denominata La Gurna, ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del presidente della regione Sicilia 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visti i decreti n. 5207 del 16 marzo 1992, n. 5830 del 29 giugno 1992, n. 7022 del 13 ottobre 1993 e n. 5566 del 7 aprile 1994, con i quali, al fine di procedere alla pianificazione paesistica dell'area denominata «La Gurna», in località Fondachello, ricadente nei territori comunali di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, detta area, come meglio individuata nei summenzionati provvedimenti, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, giusta quanto da ultimo disposto con decreto n. 5566/1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 20 del 23 aprile 1994, fino al 2 maggio 1996;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992 e n. 7022 del 13 ottobre 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania con nota n. 4663 del 4 marzo 1996;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro 3, foglio 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato che la apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposta, ferma restando la condizione risolutiva della approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore anno l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sull'area denominata «La Gurna», territorio ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, meglio individuato nei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992 e n. 7022 del 13 ottobre 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Considerato che l'efficacia temporale di detta misura di salvaguardia è stata già prorogata ai sensi del decreto n. 5566 del 7 aprile 1994, e che un'ulteriore proroga della sua scadenza non può essere legittimamente adottata se non per un ulteriore periodo non superiore ad un anno e, quindi, per una durata complessiva del vincolo *de quo* non superiore al quinquennio dalla sua entrata in vigore;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore anno dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91,

sull'area denominata «La Gurna», territorio ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, per effetto dei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992, così come integrato con decreto n. 5830 del 29 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 33 dell'11 luglio 1992, del decreto n. 7022 del 13 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 56 del 20 novembre 1993 e del decreto n. 5566 del 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 20 del 23 aprile 1994, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nei suddetti provvedimenti, che si intendono tutti richiamati come parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 2 maggio 1997, è vietata nel territorio descritto e individuato nei decreti n. 5207/1992 e n. 7022/1993, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992 e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 56 del 20 novembre 1993, facente parte dei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopracitata all'albo dei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia.

Palermo, 25 marzo 1996

L'assessore: PANDOLFO

96A4213

DECRETO ASSESSORIALE 3 febbraio 1996.

Esclusione dal vincolo paesaggistico di corsi d'acqua ricadenti nel comune di Gela.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 1, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista l'art. 1-*quater* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 1439 del 25 maggio 1991, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, ai sensi della legge n. 1497/1939 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 18 marzo 1993, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto di ridurre, ai sensi dell'art. 1-*quater* della legge 8 agosto 1985, n. 431, il vincolo paesaggistico imposto dall'art. 1, lettera *c)*, della legge medesima, sui corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al regio decreto n. 1775/1933, ricadenti nel comune di Gela;

Accertato che il predetto verbale del 18 marzo 1993 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Gela e depositato nelle segreterie del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939 e, precisamente, dal 6 maggio 1995 al 6 agosto 1995;

Considerato di poter condividere nel merito il parere espresso dall'U.L.L. della regione siciliana, che con nota n. 9514 del 6 luglio 1993, ha ritenuto inammissibile ai sensi della norma soprarichiamata, l'anzidetta proposta di sclassificazione;

Ritenuto che la riduzione del vincolo non va a costituire un danno alla tutela e alla salvaguardia del territorio che può, per questo tratto di territorio, venire sgravato dalle limitazioni imposte dall'art. 1, lettera *c)*, della legge n. 431/1985 senza evitare gravi alterazioni all'immagine paesistica dei luoghi, così come verificato dalla soprintendenza;

Accertato che ricorrono le condizioni affinché i corsi d'acqua infra menzionati siano esclusi insieme alle loro sponde o piedi degli argini per i 150 m previsti dal vincolo paesaggistico imposto dall'art. 1, lettera *c)*, della legge n. 431/1985;

1. Torrente Cavo di Bonifica Margi: dall'origine alla confluenza del fiume Gela, che scorre a cavallo tra i fogli 136 - 137, 175 - 139, 180 - 181 - 141, 182 - 187 - 142, 188 - 146, del quadro di unione allegato *B* dello stesso comune.

2. Torrente Cavo di Bonifica Margi: dall'origine alla confluenza nel torrente descritto al punto 1, che scorre col ramo destro tra i fogli 111 e 138 e col ramo sinistro tra i fogli 113 e 140 e prosegue a cavallo dei fogli 139 e 140 lungo la strada provinciale Gela - Butera.

3. Torrente Cavo di Bonifica Margi: dall'origine alla confluenza nel torrente descritto al punto 1, che scorre tra i fogli 140 e 141.

4. Torrente Cavo di Bonifica Margi: dall'origine alla confluenza nel torrente descritto al punto 1, che scorre tra i fogli 144, 143, 142, lungo la Regia Trazzera Gela - Butera.

5. Torrente Settefarine Spaglia: dall'origine alla confluenza del fiume Gela, che scorre inizialmente con due rami nel foglio 116 e, quindi, nei fogli 117 e 145, 147, 118;

Ritenuto, infatti, che le motivazioni ricordate nel succitato verbale del 18 marzo 1993 a supporto della proposta di riduzione del vincolo sui corsi d'acqua siano sufficienti e congrue e che testimonino dell'ormai scarso interesse paesaggistico rivestito da quella zona;

Rilevato che nessuna opposizione è stata inoltrata, nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge n. 1497/39;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le suaccennate motivazioni;

Ritenuto, pertanto, che, in conformità della proposta del 18 marzo 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta non ricorrono, nella specie, motivi di pubblico interesse, che suggeriscano l'opportunità di mantenere il regime vincolistico vigente;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, i corsi d'acqua sopraelencati, ricadenti nel comune di Gela, meglio descritti nel verbale del 18 marzo 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta delimitati con evidenziazione colore rosa fuxia nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, sono esclusi dal vincolo paesaggistico imposto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 18 marzo 1993 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ed alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Gela perchè venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale, assieme alla planimetria della zona vincolata contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Gela, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Gela.

Palermo, 3 febbraio 1996

L'assessore: PANDOLFO

VERBALE N. 12

L'anno 1993 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 11 presso la sede della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Caltanissetta, debitamente convocata con lettera n. 1371 del 27 febbraio 1993, avente come ordine del giorno:

1) esame vincoli legge n. 431/1985 area di Gela;

2) proposta di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, Monte Mimiani territorio comune di Caltanissetta;

3) eventuale proposta di vincolo sul Parco del Dubini;

4) varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

dott. Giuseppe Lo Iacono, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, presidente;

dott. Gaetano Tedeschi Rizzone, componente;

arch. Gregorio Geraci, componente;

dott. Domenico Cavarretta, rappresentante del corpo forestale della regione;

arch. Angelo Alù, dipendente della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, segretario.

Su invito del presidente, la commissione inizia la seduta procedendo ad esaminare la situazione dei vincoli n. 431/1985 dell'immediata periferia dell'abitato di Gela, ed ai sensi dell'art. 1-*quater* della legge n. 431/1985 viene dichiarata l'irrilevanza ai fini paesaggistici dei seguenti corsi d'acqua e di conseguenza esclusi in tutto dal vincolo dell'art. 1, lettera *c)*, della stessa legge n. 431/1985:

1) torrente Cavo di bonifica Margi dall'origine alla confluenza nel fiume Gela, che scorre a cavallo tra i fogli 136, 137, 175, 139, 180, 181, 141, 182, 187, 142, 188, 146, del quadro di unione allegato *A* del comune di Gela e 190-191 del quadro d'unione allegato *B* dello stesso comune;

2) torrente Cavo di bonifica Margi dall'origine alla confluenza nel torrente descritto al punto 1 che scorre col ramo destro tra i fogli 111 e 138 e col ramo sinistro tra i fogli 113 e 140 e prosegue a cavallo dei fogli 139 e 140 lungo la provinciale Gela-Butera;

3) torrente Cavo di bonifica Margi dall'origine alla confluenza nel torrente descritto al punto 1 che scorre trai fogli 140-141;

4) torrente Cavo di bonifica Margi dall'origine alla confluenza nel torrente descritto al punto 1 che scorre tra i fogli 144, 143, 142, lungo la regia trazzera Gela - Butera;

5) torrente Settefarine - Spaglia dall'origine alla confluenza nel fiume Gela, che scorre inizialmente con due rami nel foglio 116 e quindi nei fogli 117 e 145, 147, 118.

Il corso dei torrenti sopradetti è evidenziato nell'allegata cartografia catastale.

Per quanto riguarda gli argomenti al secondo e terzo punto dell'ordine del giorno, il presidente di concerto con la commissione decidono di effettuare il sopralluogo il giorno 25 del mese di marzo c.a., nei luoghi interessati dalle proposte di vincolo.

Su proposta del presidente e approvata dalla commissione, viene considerata l'opportunità di delimitare un'area più vasta dell'attuale limite del Parco del Dabini in modo da coinvolgere parte del territorio circostante; riconducendo così l'aspetto naturalistico del Parco alla morfologia del paesaggio che caratterizza la zona.

A questo punto il presidente dichiara chiusa la seduta; dal che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

96A4214

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 27 giugno 1996, n. 89.

Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione.

Agli ispettori regionali e provinciali del lavoro
Alle regioni - Assessorati alla sanità
Alle oo.ss dei datori di lavoro
Alle oo.ss. dei lavoratori

e, per conoscenza:

Al Ministero della sanità
Al Ministero dell'industria
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali
Al Ministero della difesa
Al Ministero dei trasporti

PREMESSA.

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla applicazione del decreto in oggetto in relazione alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 242/1996 vengono diramate con la presente circolare le più urgenti indicazioni operative al fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.

1. Significato della locuzione «aziende industriali con più di 200 addetti» esclusivamente ai fini della decorrenza degli obblighi stabilita dall'art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 242/1996.

L'art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 242/1996 ha stabilito che gli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, decorrono dal 1° gennaio 1997 per tutte le aziende in generale, e dal 1° luglio 1996 per le sole aziende elencate nell'art. 8, comma 5, lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)*.

In particolare, per le aziende di cui alle lettere *e)* ed *f)* il parametro della tipologia dell'azienda è stato integrato con quello del requisito dimensionale, ossia con il riferimento alla consistenza numerica degli addetti. Per cui, diventano rilevanti ai fini dell'abbreviazione dei termini di decorrenza, le «aziende industriali» nel caso in cui occupino più di 200 addetti (lettera *e)*, e le «industrie estrattive» nel caso in cui occupino più di 50 addetti (lettera *f)*.

Al riguardo, con riferimento ai quesiti pervenuti, sono necessari due chiarimenti.

Il primo, relativo alle modalità di computo del numero degli addetti, quando siano presenti nell'ambito dell'azienda, una o più unità produttive, quali quelle definite dall'art. 2, lettera *i)*. In tale ipotesi, il parametro numerico deve essere riferito direttamente a ciascuna delle unità produttive e non all'azienda nel suo complesso.

Di modo che, se un'azienda industriale è costituita da due unità produttive, ciascuna con meno di 200 addetti, la decorrenza dei termini, per entrambe le unità produttive (e quindi per tutta l'azienda) è quella del 1° gennaio 1997. Analogamente, se le unità produttive hanno differente consistenza numerica, avranno diverse decorrenze dei termini.

Il secondo chiarimento è relativo al significato da attribuire alla locuzione «aziende industriali». Al riguardo, si ritiene che per individuare quali tipi di aziende vadano ricondotte all'interno della categoria «aziende industriali», si debba fare riferimento alla natura produttiva, piuttosto che ad indici o classificazioni formali in cui l'azienda sia eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuale o ad altri fini di vario genere. Pertanto, dovendosi fare riferimento alla natura sostanziale dell'attività in concreto svolta con l'aggettivo «industriali» si è voluto escludere le aziende agricole e si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività dirette alla produzione di beni materiali. Da ciò consegue che tutte le aziende che svolgono attività diverse dalla produzione di beni materiali, ossia dirette alla produzione di servizi (attività amministrative, finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non rientrano nella categoria «aziende industriali» e per esse trova applicazione la decorrenza del 1° gennaio 1997, a prescindere dalla consistenza degli addetti.

2. Decorrenza dei termini per l'adempimento degli obblighi di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 626/1994 come modificato dal decreto legislativo n. 242/1996.

Gli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dal decreto legislativo n. 242/1996 stabiliscono vari obblighi in materia di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso. A tali obblighi il datore di lavoro deve adempiere anche tenendo conto della specificità dei rischi legati alle attività espletate, agli ambienti di lavoro e alle modalità organizzative ed esecutive dei lavori. Per tale motivo, sotto il profilo concettuale e metodologico, l'adempimento di tali obblighi deve essere strettamente collegato alla valutazione dei rischi in generale, di cui all'art. 4, comma 1, e, pertanto, anche la decorrenza dei termini per l'adempimento di tali obblighi deve essere quella stabilita per la valutazione dei rischi, ossia il 1° luglio 1996 e il 1° gennaio 1997.

D'ordine del Ministro
Il Sottosegretario di Stato
ROSSI GASPARRINI

96A4215

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Attuazione della direttiva 96/20/CE del 27 marzo 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee serie L n. 92 del 13 aprile 1996.

La direttiva in oggetto fissa alla data del 1° ottobre 1996 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento e rende applicabili le prescrizioni tecniche a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva stessa cioè dal 3 maggio 1996.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare DG n. 85/96-D.C.IV N A053/96 del 7 giugno 1996 con la quale si rendono applicabili a partire dalla suddetta data le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto, qualora gli interessati ne facciano richiesta, i Centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

96A4217

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli della Sabina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli della Sabina» - già riconosciuta come indicazione geografica tipica con decreto dirigenziale 22 novembre 1995 - ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» è riservata ai vini bianco, rosso, rosato e novello, limitatamente al rosso, spumante, nelle tipologie bianco e rosso, e frizzante, nelle tipologie bianco e rosso, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:

«Colli della Sabina» bianco e spumante:

Trebbiano toscano e/o giallo, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 40%;

Malvasia del Lazio e/o Malvasia di Candia, Congiuntamente o disgiuntamente: minimo 40%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Rieti e di Roma, per non oltre il 20%.

«Colli della Sabina» rosso, rosato e novello:

Sangiovese dal 40% al 70%;

Montepulciano dal 15% al 40%;

possono concorrere altri vitgni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Rieti e di Roma, per non oltre il 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina», di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nelle seguenti zone: in provincia di Rieti tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Selci e Tarano e, in parte, il territorio ammininistrativo dei seguenti comuni di: Collevecchio, Forano, Magliano Sabina, Montebuono, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Stimigliano e Torri in Sabina; in provincia di Roma, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Marcellina, Mentana e S. Angelo Romano e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Guidonia - Montecelio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina e S. Polo dei Cavalieri.

Tale zona è stata così delimitata in cartografia 1:25.000: partendo dal km 66 della S.S. N. 3 Flaminia fino ad arrivare al confine comunale di Magliano Sabina, seguendo verso nord-est lo stesso confine comunale nonché provinciale e regionale, passando per la località Colle Micotti fino ad arrivare in località Case Berardelli a quota 223, si prosegue verso sud seguendo la strada che costeggia il confine comunale incontrando le località Colle Cencelli e Colle Moretti, abbandonando la strada si prosegue nuovamente per il confine comunale di Magliano per poi proseguire sul confine comunale di Montebuono verso est fino ad incontrare le località Colle Pizzuto e Casale Fiorentini, si prosegue sul confine di Montebuono fino ad arrivare a quota 253 si prosegue verso est fino ad incontrare la strada che da S. Maria Maddalena (in prossimità della quota 317) prosegue fino a Montebuono, dal bivio prendendo direzione Rocchette fino ad arrivare al km 25 della strada seguendo il confine comunale di Torri in Sabina fino ad incrociare il torrente dell'Aia che a sua volta s'incrocia con la strada statale 313, si prosegue sul confine comunale di Torri in Sabina fino a toccare il confine con il comune di Casperia, si prosegue sul confine comunale di Torri in Sabina fino ad arrivare ad incrociare il confine del comune di Selci, si prosegue per il confine comunale di Cantalupo fino ad arrivare in prossimità del km 24 della S.S. 313 fino ad arrivare a quota 198, si prosegue lungo il confine comunale di Cantalupo, il quale in questo punto confina con il comune di Casperia, fino ad arrivare al fosso Vallesanta dove a quota 148 inizia il confine con il comune di Roccantica, proseguendo per il fosso Vallesanta s'incontrano altri due fossi a quota 126, che delimitano il confine di Cantalupo con Roccantica, proseguendo verso sud si arriva a quota 98 e si incontra il confine del comune di Poggio Catino, si risale verso nord lungo detto confine fino a circa il km 7 della strada pedemontana passando per la località Casa Bella, si prosegue verso sud fino ad arrivare a quota 290 in prossimità della località Tito a Segno, si prosegue ancora verso sud fino ad incontrare il Fosso di Fabri che si segue fino ad incontrare la strada a quota 179 in prossimità del km 43, seguendo la strada fino ad incrociare il confine comunale tra Montopoli di Sabina e Poggio Mirteto, località S. Pietro, proseguendo verso sud si arriva al confine con il comune di Salisano, si prosegue verso sud fino ad incontrare il confine comunale di Castelnuovo di Farfa, correndo lungo il torrente Farfa piegando fino ad arrivare a quota 126 con il confine del comune di Mompeo, proseguendo lungo il confine comunale verso sud fino ad incrociare al km 8 la strada che congiunge Castelnuovo di Farfa con Monte S. Maria, il confine prosegue verso sud fino a quota 292 da dove inizia il confine con il comune di Toffia, seguendo il fosso Racanile ed arrivando a quota 125 si prosegue lungo il confine comunale di Fara Sabina fino ad arrivare al confine con la provincia di Roma con il comune di Nerola, si prosegue su detto confine in direzione nord-est fino ad incrociare Valle delle Fontanelle, seguendo detta valle verso sud passando per Osteria di Nerola fino ad incontrare il confine provinciale e comunale di Nerola con Scandriglia, si prosegue lungo detto confine fino ad incontrare il confine del comune di Montorio Romano, passando per la località le Cese fino ad arrivare alla strada provinciale Nerola-Montorio, si prosegue lungo detta strada passando per Montorio Romano, proseguendo in direzione sud seguendo la strada provinciale Montorio-Monteflavio (in pianta risulta una mulattiera) in prossimità del km 2, proseguendo verso ovest lungo la Valle Raggia si incontra il fosso dei Casali si prosegue su di esso fino ad arrivare al confine comunale tra Moricone e Montorio Romano, si prosegue su detto confine in direzione sud-est fino ad incontrare la strada che prosegue in direzione del centro abitato di Moricone fino ad incontrare la strada statale 633, si prosegue verso sud incrociando la località Stazzano Nuovo al km 11, proseguendo fino a costeggiare il centro abitato di Palombara Sabina, si prosegue lungo detta strada fino ad arrivare al bivio con la strada provinciale 31 per Tivoli, dove si incontra il confine del comune di Marcellina, seguendo il confine comunale si risale fino ad arrivare in località Caprareccia si scende verso sud-est costeggiando il centro abitato di Marcellina, si prosegue lungo il confine comunale passando per il fosso del Vallone, si prosegue in direzione ovest costeggiando la ferrovia Roma-Pescara passando nei pressi di Fonte Memoria fino ad arrivare al confine comunale di Guidonia-Montecelio, in località M.S. Paolo, si prosegue sul confine comunale di Guidonia-Montecelio con Tivoli fino ad arrivare sulla S.S. n. 5 Tiburtina; si prosegue verso ovest dove incontrando la ferrovia si risale in direzione nord e sempre seguendo il confine comunale si piega verso ovest costeggiando il lago di S. Giovanni e incrociando la via di Montecelio si scende verso sud fino ad incontrare nuovamente la ferrovia Roma-Pescara e si prosegue in direzione ovest, si prosegue lungo detta linea ferroviaria che in prossimità del fiume Aniene riprende il confine comunale di Guidonia-Montecelio con Roma, si prosegue in direzione nord-oves lungo detto confine fino ad arrivare al confine del comune di Mentana in prossimità del Colle S. Antonio al km 17 della via Nomentana, si prosegue lungo il confine comunale di Mentana fino ad arrivare al fosso dell'Orneto dove inizia il comune di Monterotondo costeggiando detto confine lungo il fosso Rio della Casetta fino ad arrivare alla, ferrovia Roma-Orte, si prosegue in direzione nord lungo la ferrovia passando per la località Casello del Grillo fino ad arrivare a Passo Corese si prosegue nuovamente sulla ferrovia costeggiando il fiume Tevere, si attraversano i comuni di Fara Sabina e di Montopoli di Sabina, fino ad incontrare il confine della provincia di Roma, proseguendo verso nord passando nel comune di Poggio Mirteto fino ad incontrare nuovamente la ferrovia Roma-Orte, proseguendo lungo la ferrovia si attraversa il comune di Forano e proseguendo il comune di Stimigliano fino ad arrivare nel comune di Collevecchio dove la ferrovia si incrocia con l'autostrada Roma-Firenze al km 511, e proseguendo sull'autostrada si attraversa il comune di Magliano località Foglia, si prosegue su di essa fino ad incontrare il confine comunale di Magliano Sabina che si percorre fino a riprendere l'autostrada a circa quota 43, si prosegue su di essa fino in prossimità del km 502 dove si incrocia la S.S. n. 3 Flaminia, si prosegue fino al km 66.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ricadenti in terreni idonei nella zona delimitata nell'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini previsti dal presente disciplinare.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di una volta l'anno durante il periodo estivo fino all'epoca dell'invaiatura.

La resa massima di uve per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 12 per i vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» rosso, rosato e novello e t 13 per i vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» bianco e spumante.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua, non deve superare i 5 kg per ceppo.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10% per il bianco e spumante e 10,5% per il rosso rosato e novello.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Roma e di Rieti.

Le operazioni di elaborazione del vino spumante devoro essere effettuate esclusivamente nell'ambito della regione Lazio.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» bianco, bianco spumante, rosso, rosso spumante, rosso e rosso novello.

Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi, le loro peculiari caratteristiche.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine «novello» purché la vinificazione di almeno il 40% delle uve sia condotta con la tecnica della macerazione carbonica e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia, di vino.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» bianco, rosso e rosato, possono essere elaborati nella tipologia «frizzante» nel rispettò della normativa vigente.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli della Sabina» bianco:

Colore: paglierino più o meno intenso;

Odore: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, delicato, armonico, talvolta amabile;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli della Sabina» bianco spumante:

Spuma: fine e persistente;

Colore: paglierino più o meno intenso;

Odore: delicato più o meno fruttato;

Sapore: secco o amabile o dolce, armonico e caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

Acidità totale minima: 5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli della Sabina» bianco frizzante:

Colore: paglierino più o meno intenso;

Odore: gradevole, fruttato;

Sapore: da secco a dolce, armonico, fruttato, secco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

Acidità totale minima: 5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli della Sabina» rosso:

Colore: rosso rubino vivace;

Odore: vinoso, intenso;

Sapore: secco, rotondo, da secco ad amabile;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Colli della Sabina» rosso frizzante:

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Odore: vinoso, gradevole e delicato;

Sapore: armonico, asciutto o morbido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

Acidità totale minima: 5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Colli della Sabina» rosso novello:

Colore: rosso rubino;

Odore: fragrante, fine, caratteristico;

Sapore: asciutto, sapido;

Zuccheri riduttori residui massimo: 6 g/l;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%,

Acidità totale minima: 4,5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Colli della Sabina» rosso spumante:

Spuma: fine e persistente;

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Odore: vinoso, gradevole;

Sapore: secco o amabile o dolce;

Titolo alcolometrico volumico totale: 11% vol.,

Acidità totale minima: 5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Colli della Sabina» rosato:

Colore: rosato più o meno intenso;

Odore vinoso e delicatamente fruttato;

Sapore: fresco da secco ad amabile;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

Acidità totale minima: 4,5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Colli della Sabina» rosato frizzante:

Colore: rosato più o meno intenso;

Odore: gradevole, delicato;

Sapore: armonico, da asciutto ad amabile;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

Acidità totale minima: 5 per mille;

Estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7

Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposiozioni comunitarie e nazionali in materia di designazione dei V.Q.P.R.D.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento al nome di un'unità geografica più piccola della regione determinata tipo comune frazione aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art 3

Nella designazione del vino a denominazione d'origine controllata «Colli della Sabina» può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Per tutti i tipi, in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

E' ammesso che sulle etichette sia riportata l'indicazione «secco» o «asciutto» o «abboccato» o «amabile» per i tipi di vino aventi le caratteristiche previste e rispondenti alla normativa vigente.

Art. 8.

Tutti i vini a denominazione di orgine controllata «Colli della Sabina» confezionati in bottiglie da 0,750 litri debbono essere chiuse con tappo a sughero.

I vini a denominazione di orgine controllata «Colli della Sabina» novello e frizzante devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750 litri. E' vietata la chiusura con tappo a corona per tutti i tipi di vino.

96A4122

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 29 del 17 giugno 1996

Specialità: EPREX (epoetina alfa) soluzione sterile per uso iniettabile.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EPREX (epoetina alfa) nelle nuove confezioni: siringhe pronte contenenti 1000, 2000, 3000, 4000 e 10000 UI.

Titolare A.I.C.: Cilag AG, Hochstrasse 201/209 CH - 8201 - Schaffhausen (Svizzera).

Rappresentante per la vendita in Italia: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Borgo San Michele - 04010 (Latina), via C. Janssen e sede amministrativa in via M. Buonarroti n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00962280590.

Produttore: la produzione è effettuata presso lo stabilimento della Vetter Pharma Fertigung GmbH Schutzenstrasse, 99-101 - 7980 Ravensburg (Germania) ed il confezionamento e controllo presso lo stabilimento della società Cilag AG sito in Hochstrasse 201/209 CH - 8201 - Schaffhausen (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

EPREX siringa tampone fosfato 1000 UI/0,5 ml, A.I.C. n. 027015142 (in base 10) 0TSFZ6 (in base 32), classe A con nota 12, prezzo L. 35.000;

EPREX siringa tampone fosfato 2000 UI/0,5 ml, A.I.C. n. 027015155 (in base io) 0TSFZM (in base 32), classe A con nota 12, prezzo L. 69.900,

EPREX siringa tampone fosfato 3000 UI/0,3 ml, A.I.C. n 027015167 (in base 10) 0TSFZZ (in base 32), classe C;

EPREX siringa tampone fosfato 4000 UI/0,4 ml, A.I.C. n. 027015179 (in base 10) 0TSG0C (in base 32), classe A con nota 12, prezzo L. 136.700;

EPREX siringa tampone fosfato 10000 UI/1,0 ml, A.I.C. n. 027015181 (in base 10) 0TSG0F in base 32), classe A con nota 12, prezzo L. 338.600,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: principio attivo. epoetina alfa, eccipienti: albumina umana, sodio cloruro, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico diidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale.

Trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi.

Trattamento dell'anemia in pazienti oncologici adulti in terapia chemioterapica a base di platino.

EPREX può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. Il trattamento è indicato in pazienti con anemia di grado moderato (ematocrito ca. 33-39%, nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di:

1) intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità per le donne e 5 o più unità per gli uomini);

oppure

2) quando il periodo necessario per ottenere il quantitativo sufficiente di sangue autologo è troppo breve.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico solo su prescrizione dello specialista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra, chirurgo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n 30 del 17 giugno 1996

Specialità: EPREX (epoetina alfa) soluzione sterile per uso iniettabile.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EPREX (epoetina alfa) nella nuova confezione in flacone da 1000 UI/0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Cilag AG Schaffausen Svizzera, rappresentante per la vendita in Italia Janssen - Cilag S.p.a., via C. Janssen, Borgo San Michele - 04010 (Latina).

Produzione: la produzione è effettuata presso lo stabilimento della Hoffmann - La Roche Ltd, CH - 4002 Basel, Svizzera ed il confezionamento e controllo presso lo stabilimento della società Cilag AG sito in Hochstrasse 201/209 CH - 8201 - Schaffhausen (Svizzera).

Confezione autorizzata e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: EPREX 1000 UI 1 flacone da 0,5 ml, A.I.C. n. 027015078 (in base 10) 0TSFX0 (in base 32), classe A con nota 12, prezzo L. 35.000, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: principio attivo: epoetina alfa; eccipienti: albumina umana, sodio cloruro, sodio citrato diidrato, acido citrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici emodializzati e in pazienti adulti in dialisi peritoneale.

Trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti oncologici adulti in terapia chemioterapica a base di platino.

EPREX può essere usata per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. Il trattamento è indicato in pazienti con anemia di grado moderato (ematocrito ca. 33-39%, nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione non sono disponibili o sono insufficienti in caso di:

1) intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità per le donne e 5 o più unità per gli uomini);

oppure

2) quando il periodo necessario per ottenere il quantitativo sufficiente di sangue autologo è troppo breve.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico solo su prescrizione dello specialista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra, chirurgo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4160

Revoca della registrazione del prodotto fitosanitario denominato RIZOTER

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 10 giugno 1996 è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con decreto ministeriale 22 marzo 1991, Ind. chimiche Caffaro - Siapa - S p a., con sede in Roma, via Yser n. 16, del prodotto fitosanitario Rizoter registrato al n. 7967.

96A4159

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 luglio 1996

Dollaro USA	1526,15
ECU	1903,11
Marco tedesco	1003,39
Franco francese	298,86
Lira sterlina	2383,08
Fiorino olandese	894,47
Franco belga	48,747
Peseta spagnola	11,929
Corona danese	260,44
Lira irlandese	2444,59
Dracma greca	6,389
Escudo portoghese	9,762
Dollaro canadese	1122,75
Yen giapponese	13,834
Franco svizzero	1217,80
Scellino austriaco	142,56
Corona norvegese	235,37
Corona svedese	229,88
Marco finlandese	328,27
Dollaro australiano	1196,81

96A4294

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 12 luglio 1995, modificato con successivo decreto distrettuale 29 maggio 1996, la concessione mineraria per caolino, argilla per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C ed associati, denominata «Bramaterra», nel comune di Villa del Bosco (Vercelli), della quale è titolare la società R.M. Ricerche minerarie a r.l., con sede legale in Lozzolo (Vercelli), via Garibaldi, 9/*a*, è stata rinnovata per anni 10 a decorrere dall'11 luglio 1995.

Con decreto distrettuale 11 aprile 1995 è stato accordato alla società R.M. Ricerche minerarie a r.l., con sede legale a Lozzolo (Vercelli), via Garibaldi, 9/*a*, il rinnovo per anni quindici a decorrere dal 5 luglio 1992 e la ridelimitazione della concessione mineraria per caolino, argilla per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C ed associati denominata «Fornaccio Ca' del Bosco» in comune di Lozzolo, Roasio e Villa del Bosco (Vercelli). La nuova area della concessione comprende anche la concessione mineraria «Beneficio» sita in comune di Lozzolo (Vercelli), della quale è sempre titolare la società R.M. a r.l.

Con decreto distrettuale 1° settembre 1995, modificato successivamente con decreto distrettuale 29 maggio 1996, è stata conferita la concessione mineraria per feldspato, caolino, argilla per porcellana e terraglia forte ed associati denominata «Rivo Freddo», in territorio del comune di Rifreddo (Cuneo), alla Socalpi S.r.l., con sede legale in Martiniana Po (Cuneo), via provinciale Ponte Po, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto.

Con decreto distrettuale n. 3399 del 29 aprile 1996 l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli, ha accordato, per la durata di anni dieci, la concessione mineraria per feldspato ed associati denominata «Ligurni» sita in territorio dei comuni di Candidoni e Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria, alla Società minerali industriali Calabria S.r.l., con sede in via Settala, 11, Milano.

Con decreto distrettuale n. 3400 dell'11 maggio 1996 l'ingengere capo del distretto minerario di Napoli, ha accordato, per la durata di anni dieci, la concessione mineraria per feldspato denominata «Palombaro» sita in territorio dei comuni di Dinami e Dasà in provincia di Vibo Valentia, alla società Dinamin S.r.l., con sede in via Aldo Moro, Serra San Bruno (Vibo Valentia).

96A4109-96A4218

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione diretta nel ramo cauzione alla data del 31 marzo 1996.

Denominazione sociale ed indirizzo

Imprese nazionali:

1) Allianz Subalpina Società di Ass. e Riass. S.p.a. - Via Alfieri, 22 - 10121 Torino;

2) Allsecures Assicurazioni S.p.a. - Lungotevere A. Da Brescia, 12 - 00196 Roma;

3) Assicuratrice Edile S.p.a. - Via Aristide De Togni, 2 - 20123 Milano;

4) Assicurazioni Generali Società per azioni - Piazza Duca degli Abrnzzi, 2 - 34132 Trieste;

5) Assicurazioni Internazionali S.p.a. - Via Boncompagni, 60 - 20139 Milano;

6) Assimoco S.p.a. Comp. di Ass. e Riass. Movimento Cooperativo - Via Cassanese, 224 Milano Oltre - 20090 Segrate;

7) Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.a. - Corso d'Italia, 33 - 00198 Roma;

8) Augusta Assicurazioni S.p.a. - Via O. Morgari, 19 - 10125 Torino;

9) Aurora Assicurazioni S.p.a. - Via Raimondo Montecuccoli, 20 - 20147 Milano;

10) Axa Assicurazioni S.p.a. - Via Consolata, 3 - 10122 Torino;

11) B.N.C. Assicurazioni S.p.a. - Via S. Martino della Battaglia, 4 - 00185 Roma;

12) B.P.B. Assicurazioni S.p.a. - Viale Monza, 265 - 20126 Milano;

13) Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.a. - Viale Erminio Spalla, 41 - 00142 Roma;

14) Bernese Ass.ni Comp. Italo-Svizzera di Ass. e Riass. - Via A. Valenziani, 6/10 - 00187 Roma;

15) Centurion Assicurazioni S.p.a. - Via Cornelio Celso, 6 - 00161 Roma;

16) Compagnia Assicuratrice Unipol Società per azioni - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna;

17) Compagnia Europea d'assicurazione S.p.a. - Via Emanuele Filiberto, 3 - 20149 Milano (1);

18) Compagnia Italiana di Previdenza, Ass. e Riass. S.p.a. - Via della Chiusa, 15 - 20123 Milano;

19) CreditRas Assicurazioni S.p.a. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (2);

20) Fondiaria Assicurazioni S.p.a. - Piazza della Liberta, 6 - 50129 Firenze;

21) Fondo Assicurativo tra Agricoltori S.p.a. di Ass. e Riass. - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma;

22) Gan Italia S.p.a. Comp. Italiana di Ass. e Riass. - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma;

23) Geas Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Piazza Vittorio Veneto, 1 - 50123 Firenze;

24) Giuliana Assicurazioni S.p.a. - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste;

25) Il Sole Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. - Via Ilva, 4/2 - 16128 Genova;

26) Intercontinentale Assicurazioni S.p.a. - Via di Priscilla, 101 - 00199 Roma;

27) Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni - Via Mantova, 67 - 38100 Trento;

28) L'Abeille Compagnia Italiana di Assicurazione S.p.a. - Via Leopardi, 15 - 20123 Milano;

29) L'Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a. - Viale Castro Pretorio, 82 - 00185 Roma;

30) L'italica Società per Azioni di Ass. e Riass. - Piazza Erculea, 13 - 20122 Milano;

31) La Minerva S.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano;

---

(1) Limitatamente ai rischi connessi ai settori del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(2) Già Adriatica Danni S.p.a.

32) La Nationale Compagnia Italiana di Ass. e Riass. S.p.a. - Piazza del Porto di Ripetta, 1 - 00186 Roma;

33) La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Corso Palestro, 3 - 10122 Torino;

34) La Piemontese Società Mutua di Assicurazioni - Corso Palestro, 3 - 10122 Torino;

35) La Sicurtà 1879 S.p a. di Ass. e Riass. - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano;

36) La Viscontea Compagnia di Ass. e Riass. S.p a. - Via Giovanni Bensi, 12/5 - 20152 Milano;

37) Lavoro & Sicurtà S.p.a. - Piazza Erculea, 13 - 20122 Milano;

38) Levante Assicurazioni S p a. - Viale Brigate Partigiane, 92/R - 16129 Genova;

39) Liguria Società di Assicurazioni S p.a. - Via Pier Maria Pennacchi, 1 - 31100 Treviso;

40) Lloyd Adriatico S.p.a. - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste;

41) Lloyd Italico Assicurazioni S p.a. - Via Fieschi, 9 - 16121 Genova;

42) Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p a. - Via Lodovico Zambeletti, 11 - 20129 Milano;

43) Maeci Società Mutua di Assicurazioni e Riass. - Via Spalato, 11/2 - 20124 Milano;

44) Mediolanum Assicurazioni S p.a. - Via Paleocapa, 3 - 20121 Milano;

45) Meie Assicuratrice Mutua di Ass. fra esercenti imprese elettriche ed affini - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano;

46) Milano Assicurazioni S.p.a. - Via del Lauro, 7 - 20121 Milano;

47) Multiass Assicurazioni S p.a. - Via Ripamonti, 89 - 20141 Milano;

48) Navale Assicurazioni S.p.a. - Via Borgoleoni, 16 - 44100 Ferrara;

49 Norditalia Assicurazioni S.p.a. - Viale Certosa, 222 - 20156 Milano;

50) Norwich Union Assicurazioni S.p.a. - Via Battistotti Sassi, 11 - 20133 Milano;

51) Nuova Maa Assicurazioni S p.a. - Via Carlo Marenco, 25 - 10100 Torino;

52) Nuova Tirrena S p.a. - Via Massimi, 158 - 00136 Roma;

53) Padana Assicurazioni S p.a. - Via Agadir, 34 - 20097 S. Donato Milanese;

54) Polaris Assicurazioni S.p a. - Via Broletto, 44 - 20121 Milano;

55) Riunione Adriatica di Sicurtà S p a. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano;

56) S p.a. Le Previdente Compagnia Italiana di Ass. - Via Copernico, 38 - 20125 Milano;

57) Sai - Società Assicuratrice Industriale S.p.a. - Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino;

58) Sara Assicurazioni S.p.a. - Via Po, 20 - 00198 Roma;

59) Sasa Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. - Riva Tommaso Galli, 12 - 34123 Trieste;

60) Schweiz Assicurazione S.p.a. di Ass. e Riass. - Via S. Vigilio, 1 - 20142 Milano;

61) Siat Società Italiana Ass. e Riass. S.p.a. - Via Bartolomeo Boaco, 15 - 16121 Genova;

62) Sis - Compagnia di Assicurazioni S.p.a. - Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano;

63) Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona;

64) Società Italiana Assicurazione Crediti S.p.a. - Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma;

65) Società Italiana Assicurazioni Danni S p.a. - Via G. Ferraris, 119 - 80142 Napoli;

66) Società Italiana Cauzioni Compagnia Ass. e Riass. S.p.a. - Via Crescenzio, 12 - 00193 Roma;

67) Società Reale Mutua di Assicurazioni - Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino;

68) Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a. - Via del Lauro, 7 - 20121 Milano;

69) Ticino-Compagnia Italiana di Ass. e Riass. S p.a. - Via S. Giovanni della Croce, 3 - 00166 Roma;

70) Toro Assicurazioni S.p.a. - Via Arcivescovado, 16 - 10121 Torino;

71) Uap Italiana S.p.a. - Piazza della Vittoria, 9 - 16121 Genova;

72) Uniass Assicurazioni Società per azioni - Via Cristoforo Colombo, 112 - 00147 Roma;

73) Universo Assicurazioni S.p.a. - Via del Pilastro, 52 - 40127 Bologna;

74) Veneta Assicurazioni S.p.a. - Via E. Scrovegni angolo Via Delù, 2 - 35131 Padova;

75) Vittoria Assicurazioni S.p.a. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano;

76) Winterthur Assicurazioni S p.a. - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano;

77) Zurich International (Italia) S p.a. - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.

Rappresentanze di imprese extra Unione europea:

1) Limmat Compagnia di Assicurazioni - Corso di Porta Romana, 68 - 20122 Milano;

2) Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.

* * *

Per le rappresentaaze di imprese di assicurazione con sede legale nell'Unione europea, autorizzate al ramo 15, e per le imprese di assicurazione con sede legale nell'Unione europea ammesse ad operare in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica nel ramo 15, si rinvia all'elenco pubblicato trimestralmente ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 175/1995.

96A4220

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. 625/1995 del 27 novembre 1995, alla pag. 35, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* relativa alla specialità medicinale «NITRO-DUR» dove è scritto: «Titolare A.I.C.: *Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale è domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.*», leggasi: «Titolare A.I.C.: *Key Pharmaceuticals Inc. - Miami - Florida*».

96A4224

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 1° marzo 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. 260/1995 del 1995, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995, alla pag. 28, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* relativa alla specialità medicinale «EPALAT» dove è scritto: «Decreto n. *260*/1995 del 1995», leggasi: «Decreto n. *620*/1995 del 1995».

96A4223

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 6 0 9 6 *

L. 1.400